

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

OGGETTO:Regio decreto 11.12.1933 n. 1775 e legge regionale 12.12.2003, n. 26.

Concessione alla società EDB Srl, con sede in Via A. De Gasperi, 23 – 25047 Darfo B.T. (BS), di cui all'atto della Provincia di Brescia n. 4620 del 30.11.12, inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal torrente Ogliolo di Edolo o Fiumicello in comune di Edolo.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico.

Rif. Catasto Utenze Idriche BS03209222009 - Cod. Fald. 2577

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia del 02.12.2014, n. 111 con il quale è stato conferito al Sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato del Presidente;
- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visti:

- 1. il decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, disciplinante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- 2. la legge regionale 12.12.2003, n. 26, che ha attribuito alle Province le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo dei pozzi ed attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua ed alla polizia delle acque nelle materie delegate;
- 3. il regio decreto 11.12.1933, n. 1775, recante il testo unico relativo alle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, che disciplina, tra l'altro, i procedimenti concessori relativi a raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque pubbliche;
- 4. il regio decreto 14.08.1920, n. 1285 relativo al regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- 5. il decreto legislativo 29.12.03, n. 387, che in attuazione della direttiva 2001/77/CE ha definito le modalità per promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

6. il regolamento regionale 24.03.06, n. 2 inerente la disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12.12. 03, n. 26;

Premesso che:

- 1. con atto della Provincia di Brescia n. 4620 del 30.11.12 è stata rilasciata la concessione alla società EDB Srl con sede in Via A. De Gasperi, 23 25047 Darfo B.T. (BS), inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal torrente Ogliolo di Edolo o Fiumicello in comune di Edolo; inoltre, con il predetto atto è stato approvato il disciplinare del 27.11.12 contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 al n. 5155 serie 3 del 04.12.12; le caratteristiche della derivazione e dell'impianto idroelettrico sono le seguenti:
 - portata media derivata 2798 1/s e massima 6650 1/s;
 - salto di concessione 35 m;

sommariamente descritte:

- potenza nominale media 957,01 kW;
- volume medio annuo della derivazione 87.963.904 mc;
- 2. in merito alla predetta concessione la Regione Lombardia con decreto n. 425 del 24.01.2011 ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 152/06, del progetto per la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Ogliolo secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla società D.E.PA. Srl (si fa memoria che originariamente l'istanza di concessione è stata presentata dalla società D.E.PA. Srl alla quale è poi subingredita la ditta DEPAR Srl ed infine la EDB Srl);
- 3. la società EDB Srl, in relazione ai disposti dell'art. 8 del disciplinare del 27.11.12 ha presentato richiesta asseverata la protocollo della Provincia n. 0099867 del 12.08.13, volta a conseguire l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, corredata dal progetto definitivo-esecutivo, successivamente integrato con elaborati registrati al protocollo della Provincia n. 0144729 del 26.11.13 e n. 0046506 del 09.04.14; a seguito delle predette integrazioni il progetto aggiornato è stato memorizzato su DVD e trasmesso dalla EDB Srl con nota del 09.07.14, registrata al protocollo della Provincia n. 0086163 del 09.07.14; infine a seguito delle richieste che sono state avanzate in sede di Conferenza di Servizi del 19 agosto 2014, il suddetto progetto è stato ulteriormente integrato e trasmesso dalla Società istante con nota del 09.09.14, registrato al protocollo della Provincia al n. 0110286 del 12.09.14; gli elaborati del progetto in argomento sono elencati nella Sezione A dell'Allegato Tecnico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e riguardano la realizzazione delle opere di seguito
 - **opera di presa:** è prevista sul torrente Ogliolo o Fiumicello in comune di Edolo, del tipo a soglia fissa tracimabile con ciglio posto a quota 673,59 m s.l.m.; su detta opera di presa è prevista una paratoia a ventola centrale alla traversa, completamente abbattibile a funzionamento oleodinamico per la regolazione del pelo libero e la modulazione del rilascio del deflusso minimo vitale; inoltre in destra orografica dell'opera di presa sarà realizzata la scala di risalita dei pesci a bacini successivi; il deflusso minimo vitale dall'opera di presa sarà rilasciato in modo modulato nell'arco dell'anno, in parte dalla scala di risalita dei pesci e in parte mediante la regolazione della paratoia a ventola, in conformità ai disposti dell'art. 6, comma 2, del predetto disciplinare di concessione, oltre a rilasciare anche la portata prevista dal comma 3 di detto articolo;
 - **bocca di presa e canale derivatore:** in sinistra orografica della opera di captazione è prevista una bocca di presa munita di griglia e due paratoie per la regolazione della portata derivata e il sezionamento del canale derivatore, questo inteso come continuazione della predetta bocca, avrà una sezione rettangolare e del tutto interrato per uno sviluppo complessivo di circa 210 m; detti manufatti sono volti a prevenire

l'ingresso dei detriti galleggianti ed il trasporto di fondo ma non possono evitare l'ingresso dei sedimenti sospesi;

- vasca di decantazione o dissabbiatrice e vasca di carico: al termine del canale derivatore è prevista la realizzazione della vasca di decantazione della lunghezza di 25, con funzione di rallentare la velocità dell'acqua derivata in modo da permettere la sedimentazione dei solidi sospesi, che possono essere poi allontanati mediante l'apertura periodica della paratoia di sghiaio; la vasca di carico in progetto risulta adiacente alla vasca di decantazione, fra le quali è previsto il dispositivo idraulico di tipo fisso per la limitazione della portata massima stabilita pari a 6650 l/s; la vasca di carico è predisposta per l'alloggiamento del sgrigliatore automatico a pettine rotante per impedire l'ingresso in condotta di eventuali corpi fluttuanti con scarico del materiale recuperato in appositi cassonetti posizionati sulla copertura della vasca di decantazione;
- condotta forzata: mediante la condotta forzata l'acqua derivata defluisce dalla vasca di carico alle turbine di produzione presso la centrale; tale condotta avrà un diametro di 1800 mm per uno sviluppo di circa 1925 ml, realizzata con tubazioni in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRFV o CC-GRP) come specificato in sede di Conferenza di Servizi del 19.08.14;
- edificio di centrale: il fabbricato è previsto in sponda destra del fiume Oglio in località "Fabiola" in comune di Edolo, parzialmente interrato a piani sfalsati al fine di meglio ottimizzare gli spazi e gli ingombri, nel quale saranno realizzate le seguenti opere: fossa turbine, sala macchine, locale Enel, locale quadri e trasformatori, locale quadri di controllo;
- **opere elettromeccaniche:** in base ai dati caratteristici dell'impianto è stata prevista l'installazione di n. 3 gruppi turbina-generatore del tipo "Francis", dei quali il gruppo 1 e 2 avranno una portata massima turbinabile di 2500 l/s, mentre per il gruppo n. 3 la portata massima sarà di 1650 l/s; le turbine saranno rispettivamente accoppiate assialmente a mezzo di giunto elastico a generatore sincrono; nella fornitura elettromeccanica sono inoltre previsti il quadro elettrico di manovra e controllo, il quadro a media tensione ed i trasformatori;
- canale di scarico: le acque turbinate saranno convogliate nel canale di scarico, quale naturale continuazione della fossa turbine, con funzione di restituire la risorsa idrica derivata al fiume Oglio in sponda destra; nel tratto finale dello scarico è prevista la realizzazione di alcune finestre di sfioro, al fine di conseguire una restituzione frazionata dell'acqua turbinata;
- **linea elettrica:** l'impianto idroelettrico sarà connesso alla rete MT con tensione nominale di 15.000 V mediante la realizzazione di una nuova linea elettrica come indicato nel preventivo di connessione, secondo le indicazioni dell'Enel Distribuzione tramite l'allacciamento all'esistente cabina Enel n. 37164 denominata "Piscina";

Atteso che:

- 1. in ordine alla suddetta richiesta di autorizzazione unica della società EDB Srl, l'Ufficio Usi Acque della Provincia con nota protocollo n. 0086789/2014 del 10.07.14, ha avviato il relativo procedimento amministrativo:
- 2. al fine di acquisire gli assensi ed i pareri in ordine alla compatibilità urbanistica, edilizia, paesaggistica, idrogeologica, ambientale, forestale, idraulica per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 07 agosto 2014, come risulta dalla lettera con protocollo n. 087818 del 14.07.14, alla quale oltre società richiedente E.D.B. Srl., sono stati convocati i soggetti di seguito elencati, ai quali è stato trasmesso la documentazione progettuale sopra menzionata:

- Comune di Edolo;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia Cremona Mantova;
- ARPA Dipartimento Di Brescia Distretto Vallecamonica;
- ARPA U.O. Servizio Idrografico;
- ASL di Vallecamonica Sebino
- Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica Valutazione Impatto Ambientale Milano;
- Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia Struttura Sviluppo del Territorio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Comunità Montana di Valle Camonica;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

ed i seguenti Uffici della Provincia di Brescia:

- Settore Ambiente ed Attività Estrattive Rifiuti ed Energia Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale;
- Area Innovazione e Territorio Settore Assetto Territoriale Ufficio Valutazione Impatto Ambientale;
- Settore Caccia Pesca Sport Ufficio Pesca;
- Area Tecnica Ufficio Espropriazioni e Linee Elettriche;
- Settore Agricoltura Ufficio Forestazione, Territorio Montano e Calamità Naturali;
- 3. in relazione alla suddetta Conferenza il Comune di Edolo con nota prot. 6794 del 22.07.14, registrata al protocollo della Provincia n. 0093902PEC del 29.07.14, ha richiesto il rinvio della stessa alla data del 18.08.14;
- 4. la Provincia con nota P.G. 094158 del 30.07.14 ha provveduto a posticipare la Conferenza dei Servizi alla data del 19.08.14; tenuto conto inoltre della nota inoltrata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona, e Mantova Prot. n. 11855 del 28.07.14, si è provveduto ad estendere l'invito alla Conferenza anche alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, alla quale con nota prot.0100681/14 del 13.08.14 sono state trasmesse comunicazioni in merito al procedimento in argomento, facendo presente fra l'altro le modalità per la consultazione degli elaborati di progetto in esame;

Considerato che:

- a) in relazione alla Conferenza di Servizi del 19.08.2014 sono pervenute le seguenti determinazioni, comunicazioni, osservazioni e pareri,:
 - 1. l'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia ha trasmesso il parere di competenza con protocollo n. 0091986/14 del 24.07.14, dal quale si evince che è condivisa la scelta progettuale di realizzare la scala di rimonta a bacini successivi; pertanto è stato espresso il parere favorevole, fermo restando le raccomandazioni/prescrizioni qui confermate e riportate nella Sezione B dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
 - 2. l'Area Tecnica della Provincia Settore Grandi Infrastrutture della Provincia con nota del 28.07.14, ha espresso ai sensi della legge regionale 52/82, l'assenso di competenza per la realizzazione e l'esercizio della rete elettrica di connessione all'impianto idroelettrico, fermo restando le prescrizioni qui confermate e riportate nella Sezione C dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto; inoltre in detto parere è specificato che, qualora si rendesse necessaria la procedura espropriativa/asservimento decreto Presidente Repubblica 327/01 e s.m.i., decreto legislativo 330/04, legge regionale 04.03.2009, n. 3, il provvedimento di autorizzazione unica dovrà contenere la dichiarazione di pubblica utilità, il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e la dichiarazione della conformità urbanistica;

- 3. il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova con nota protocollo n. 11855 del 28.07.14, ha comunicato che per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze, si esprime la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- 4. il Settore Agricoltura della Provincia Ufficio Forestazione, Territorio Montano e Calamità Naturali con nota protocollo 0096781PEC del 04.08.14 ha comunicato che la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, punto B) della legge regionale 15.07.14, n. 21 non è più competente a rilasciare l'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di alto fusto in assenza dei piani di indirizzo forestale, ora in capo alla Comunità Montana di Valle Camonica;
- 5. l'ARPA Lombardia U.O.C. Servizio Idrografico con nota registrata al protocollo della Provincia n. 0096557 PEC del 04.08.14, ha trasmesso in parere di competenza in ordine ai misuratori di portata dell'acqua derivata e rilasciata; le prescrizioni ricomprese in detto parere sono qui confermate ed esplicitate nella Sezione D dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- 6. il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con nota protocollo 08265 del 05.08.14, registrato al protocollo della Provincia n. 0099576 del 11.08.14 ha trasmesso il parere di competenza con prescrizioni, qui confermate riportate nella Sezione E dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- 7. l'ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia Distretto Vallecamonica con nota registrata al protocollo della Provincia n. 0097110PEC del 06.08.14, ha trasmesso la valutazione di competenza con osservazioni e prescrizioni, qui confermate e riportate nella Sezione F dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- 8. la Comunità Montana di Valle Camonica con nota protocollo n. 0007912/VII.05 FBM del 07.08.14 ha comunicato l'onere economico in merito agli interventi di compensazione per la trasformazione del bosco, mentre il parere sarà rilasciato a seguito del versamento;
- 9. l'Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambientale della Provincia di Brescia con nota del 14.08.14 ha trasmesso una nota interlocutoria con osservazioni, con riserva di trasmettere successivamente il parere;
- 10. la Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia Struttura Sviluppo del Territorio con nota prot. n. AE03.2014.0005288 del 14.08.14 registrata al protocollo della Provincia n. 0101660 PEC del 18.08.14, ha espresso il nulla osta idraulico con prescrizioni, qui confermate riportate nella Sezione G dell'Allegato Tecnico, quale parte integrante del presente atto;
- 11. in relazione al progetto in esame sono state indirizzate alla Provincia di Brescia Settore Grandi Infrastrutture, pervenute per conoscenza anche all'Ufficio Usi Acque n. 20 osservazioni da parte dei proprietari di terreni siti nel comune di Edolo, interessati dal procedimento di esproprio delle aree per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico citate ed allegate al verbale della Conferenza di Servizi del 19.08.14, i quali hanno motivato la propria opposizione alla realizzazione dell'impianto in argomento; inoltre si fa memoria che all'Ufficio Usi Acque è pervenuta una nota di del Sig. Galeazzi Severo, di cui al protocollo n. 0092089 del 25.07.13, di osservazione/opposizione all'esproprio dei propri terreni per la realizzazione dell'impianto idroelettrico;

b) nel corso della Conferenza di Servizi del 19.08.2014, visto il verbale redatto in tale sede, si rappresenta quanto segue:

b.1. in ordine alle previsioni progettuali, l'Ufficio istruttore della Provincia, ha puntualizzato quanto segue

- ➢ il progetto aggiornato pur avendo ridotto in modo significativo la differenza altimetrica di alcuni manufatti, rispetto alla progettazione preliminare allegata in atti al disciplinare di concessione, evidenzia ancora delle difformità queste riferite all'opera di presa, sfioratori vasca di carico, tracciato della condotta forzata e tracciato e punto di restituzione dell'acqua; tali difformità in parte sono dovute al fatto che la progettazione definitiva-esecutiva è riferita ad un rilievo plano-altimetrico di maggior precisione, rispetto alla progettazione preliminare, ed in parte a scelte progettuali esecutive;
- ➢ il progetto così come aggiornato prevede per il tracciato della condotta forzata (primo tratto ovvero per la parte ricompresa a valle del ponte di importanza storica e la centrale di produzione), sono previste tre soluzioni A B − C (la soluzione B è stata poi abbandonata con l'ultimo aggiornamento del progetto marzo 2013), al fine di meglio salvaguardare le proprietà interessate all'esproprio, attinenti alla posa del condotta;
- ➤ il progetto così come aggiornato prevede per il canale di restituzione dell'acqua turbina due opzioni:
 - soluzione A (punto di restituzione conforme al progetto preliminare ma con tracciato del canale diverso);
 - soluzione B (restituzione prevista a monte del punto indicato nel progetto preliminare di circa 50 m); relativamente alla soluzione B sono stati richiesti chiarimenti circa il punto preciso di recapito dell'acqua nel fiume Oglio, in quanto dalla tavola L 06 tale dettaglio non risulta ben identificabile;
- ➤ è stato richiesto di indicare la soluzione finale che sarà adottata per la realizzazione della condotta forzata, atteso che in progetto sono previste tre soluzioni tecniche differenti del tipo:
 - la prima prevede una condotta forzata a sezione circolare in acciaio S355J2;
 - la seconda l'utilizzo di una condotta forzata a sezione circolare in conglomerato cementizio armato C 40/50 N/mm2 B 450 C
 - la terza con l'utilizzo di una condotta forzata in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRFV o CC-GRP);
- ➤ inoltre, in relazione alla nota pervenuta da parte dell'Ufficio Vincoli, dall'esame delle integrazioni prodotte dalla Ditta istante si è rappresentato che:
 - la fascia di trasformazione definitiva del bosco lungo il tracciato della condotta forzata dovrà essere ridotta il più possibile (in quanto la tav. B10 Rev. 1 indica una eccessiva fascia di trasformazione definitiva di circa 10 m);
 - al fine di limitare la sottrazione di acqua al fiume, la restituzione delle acque turbinate non dovrà avvenire oltre il punto indicato come soluzione B;
 - per ridurre l'effetto asciutto al piede dell'opera di presa (come rilevabile dalla foto 8 pag. 14 della Relazione Paesaggistica Tavola A 08 Rev. 1), si chiede di creare in tale posizione, una sorta di cunettone in massi ammorsati in cls, in modo che l'alveo risulti bagnato (da raffigurarsi anche con apposito elaborato);
- b.2. il Responsabile del presente procedimento Ufficio Usi Acque Provincia in merito alla terre e rocce da scavo ha fatto presente che la Società dovrà ottemperare ai disposti dell'art. 41BIS della legge 98/2013, ovvero il proponente/produttore attesta il rispetto delle quattro condizioni previste da detta norma, tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi del testo unico del decreto Presidente Repubblica 445/2000, specificando le quantità destinate all'utilizzo, i relativi tempi ed il sito di deposito; altresì ha esplicitato che in merito al DMV è previsto dalla Regione Lombardia un sistema di tele-controllo e monitoraggio i cui dati monitorati possono essere visualizzati al pubblico o presso il Comune, e quindi il controllo sarebbe immediato; in merito agli scarichi esistenti ha puntualizzato che devono essere classificati, oltre a valutare la possibilità di recapitare tali scarichi nel collettore esistente, annullando gli scarichi nel tratto sotteso della derivazione; il Comune al riguardo, dovrà fornire tutti gli elementi

di valutazione ed il punto di recapito dei nuovi scarichi nel collettore esistente; inoltre deve essere accertata la fattibilità di tale soluzione ai sensi nelle norme vigenti in materia di scarichi; in merito al canale di restituzione dell'acqua derivata, è stato richiesto ai Tecnici progettisti, di valutare la fattibilità tecnica per eseguire apposite bocche da apporsi sullo sviluppo del canale di scarico, al fine di conseguire una restituzione frazionata dell'acqua turbinata al fiume Oglio;

- b.3. il Tecnico progettista nel corso dell'illustrazione del progetto, ha puntualizzato in particolare che:
 - la condotta forzata è prevista in parte in sinistra idraulica del torrente Ogliolo ed in destra idraulica del fiume Oglio; la proposta progettuale prevede tre tracciati A-B-C; il tracciato B è stato abbandonato e quindi le opzioni da valutare sono A e C; la condotta forzata del diametro di 1800 mm e sarà eseguita in vetroresina (resina poliestere rinforzata con fibre di vetro);
 - in merito al canale di restituzione delle acque turbinate con sviluppo di circa 340 m, sono previste due opzioni A e B, delle quali il tracciato B, ha uno sviluppo inferiore di circa 50 m rispetto al progetto preliminare;
- b.4. la Funzionaria del Ministero per o Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di BS CR MN ha richiesto che la mitigazione con vegetazione del fabbricato di centrale sia meno evidente, con una maggior valorizzazione paesistica dell'intorno;
- b.5. il Tecnico dell'Ufficio Pesca della Provincia ha precisato che deve essere eseguita la verifica idraulica della scala di rimonta, chiedendo al riguardo un elaborato integrativo; inoltre ha fatto presente che tutto il tratto sotteso della derivazione deve essere percorribile dalla fauna ittica;
- b.6. il Tecnico dell'ASL ha richiesto il riscontro in merito alla verifica ed alla classificazione degli scarichi presenti nel tratto sotteso alla derivazione, esplicitando che tutti i reflui non depurati devono essere eliminati e recapitati all'esterno del tratto sotteso alla derivazione, quindi stante tale situazione al momento il parere non può essere favorevole;
- b.7. la Funzionaria dell'ARPA in merito alla problematica degli scarichi, ha dato lettura della parte ricompresa nel parere trasmesso dall'ARPA e citato in precedenza; in merito alle rocce e terre di scavo precisa, che devono essere movimentate in osservanza della normativa di cui all'art. 41bis decreto legge 69/13, così come già indicato nella valutazione tecnica; inoltre ha confermato quanto già espresso nel predetto parere;
- b.8. il Sindaco del Comune di Edolo, ha comunicato che l'opera è molto impattante sul territorio comunale, nel quale è previsto la realizzazione di un Parco Agricolo in corso di pianificazione; gli scarichi presenti nella zona che interessa la derivazione devono essere collettati e sono classificati n. 2 scarichi di pubblica fognatura non depurata, recapitati nel torrente Ogliolo; il collettamento di tali scarichi è in corso di pianificazione e quindi la nuova derivazione comporterebbe un grave danno ambientale; il Sindaco, infine, ha consegnato apposito documento delle valutazioni esplicitamente eseguite dal Comune di Edolo, al quale è allegata anche la petizione popolare sottoscritta da diverse centinaia i Cittadini nella quale è stato richiesto al Sindaco, di farsi portavoce della totale opposizione alla realizzazione dell'impianto in progetto, da rappresentarsi in occasione della Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Brescia; tale documentazione è stata allegata al verbale della Conferenza del 19.08.14;
- b.9. il Consulente legale del Comune di Edolo ha puntualizzato che avverso alla concessione rilasciata dalla Provincia, è pendente il ricorso del Comune di Edolo presso il Tribunale Superiore delle Acque e quindi ha richiesto che l'autorizzazione del progetto esecutivo, abbia corso a seguito del pronunciamento di detto Tribunale; inoltre ha richiesto che sia allegata al verbale la documentazione prodotta dal Comune di Edolo, consegnata in sede di Conferenza;

- b.10. la rappresentate della Società EDB Srl ha richiesto che il Comune certifichi la classificazione degli scarichi presenti, in modo da fare una valutazione compiuta ed una proposta progettuale per superare tale criticità;
- b.11. il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Edolo ha fatto presente che sul torrente Ogliolo nel tratto sotteso dalla derivazione, sono presenti scarichi di acque miste non depurate, in quanto il Comune di Edolo non è dotato di impianto di depurazione, in funzione del quale deve essere eseguito il collettamento; in merito al rilascio del DMV regolato con apposita paratoia a ventola, ha richiesto informazioni circa l'affidabilità dei sistemi controllo e quindi la certezza del rilascio; inoltre ha fatto presente che nel progetto esecutivo non sono stati valutati alcuni aspetti tecnici in merito alla posa della condotta forzata nella zona di attraversamento dove sussistono fabbricati; le sezioni sono state eseguite in modo approssimativo; i sottoservizi evidenziati sono dettagliati per scarichi dei reflui, mentre deve essere meglio rappresentato l'attraversamento dei corpi idrici e dell'acquedotto; in sponda destra dopo l'attraversamento è stato realizzato un ampliamento del percorso vita e tale tratto non è stato valutato; l'accesso di cantiere non è ben definito; l'acceso alle abitazione private dal ponte del Lazzaretto non è chiaro come sarà garantito il transito ai residenti; il Ponte Fabiola deve essere salvaguardato e quindi ha richiesto un approfondimento della tutela di tale manufatto di importanza storica; la movimentazione delle terre e rocce di scavo è notevole, con materiale di risulta di 8.800 mc e quindi ha richiesto un apposito elaborato con l'individuazione del deposito delle stesse; in relazione agli aspetti sopra evidenziati, come meglio descritti nell'atto formale consegnato dal Comune di Edolo sopradetto, sono state richieste idonee integrazioni progettali;
- b.12. con nota protocollo n. 7606 del 19.08.14 consegnata dal Sindaco del Comune di Edolo in sede di Conferenza del 19.08.14 unita alla petizione popolare già richiamata al precedente punto b.8., sono state rappresentate una serie di osservazioni e motivazioni a supporto della propria posizione e di seguito riassunte:
 - il Comune di Edolo interviene alla Conferenza dei Servizi sotto i seguenti aspetti di competenza:
 - in quanto Autorità titolare dei poteri di gestione urbanistico-edilizio del territorio, anche con attinenza alla pianificazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico e generale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2005, nonché esercente direttamente di diversi servizi che subirebbero interferenze dal tracciato della condotta interrata, e riguarderebbero strade comunali, percorsi pedonali, rete acquedottistica, corsi idrici superficiali, rete illuminazione pubblica;
 - in quanto Autorità deputata alla tutela dell'incolumità e salute pubblica, in particolare durante la fase di cantierizzazione, ma anche durante la fase di esercizio dell'impianto;
 - sotto l'aspetto procedimentale, rileva che non è stato invitato alla Conferenza dei Servizi il Gestore della rete elettrica, previsto dal'art. 14.10 del decreto ministeriale 4 settembre 2010;
 - in merito alle questioni di rilevanza sostanziale, il Comune di Edolo ravvisa l'opportunità di ribadire le censure che hanno indotto lo stesso Comune ad impugnare presso il Tribunale Superiore Acque Pubbliche la concessione per la derivazione ad uso idroelettrico (con causa tuttora pendente ed in attesa di sentenza), poiché i profili di illegittimità sollevati nei confronti della stessa riverberano i propri effetti invalidanti sull'autorizzazione unica; in merito le motivazioni che hanno indotto al ricorso, si evidenzia la mancanza di approfondimenti in ordine alla conformità della derivazione (e delle relative opere) con gli obiettivi e gli indirizzi degli atti di pianificazione settoriali richiamati dal parere vincolante reso in data 24.11.11 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933 (il riferimento è al PTUA ovvero Programma Tutela Uso Acque della Regione Lombardia, al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ed al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI); circa la specifica competenza del Comune di Edolo in seno alla Conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica, evidenzia la carenza in merito al rilievo dell'Autorità di Bacino circa

l'accertamento, da parte delle autorità competenti, della compatibilità delle opere con le situazioni di dissesto evidenziate nel PAI; il Comune di Edolo dopo aver rilevato che nello studio di recepimento del PAI, le opere in progetto interessano aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4, rispettivamente con consistenti limitazioni e gravi ostacoli alla destinazione d'uso dei suoli ha preteso che la società EDB Srl sottoscrivesse un atto liberatorio da ogni responsabilità della pubblica amministrazione per eventuali danni futuri a persone e cose derivanti dalla situazione segnalata; tale impegno formale non essendo stato assunto dalla Società, dovrà in ogni caso, essere formalizzato prima dell'eventuale, rilascio dell'autorizzazione;

- in relazione alla documentazione progettuale allegata alla richiesta di autorizzazione unica, non risultano compiutamente adempiute, neanche in questa fase, altre esplicite e puntuali prescrizioni imposte dall'Autorità di Bacino riguardanti il deflusso minimo vitale; in particolare si evidenzia la non congruità fra quota della presa della derivazione con la quota di rilascio del DMV;
- ➢ il Comune di Edolo rimarca altresì la non compatibilità delle opere connesse alla derivazione idroelettrica rispetto alle previsioni di pianificazione territoriale contenute nel PGT comunale e nel PTCP della Provincia di Brescia; detto Comune rappresenta che il proprio PGT, approvato il 04.10.12, prevede una zona di tutela limitrofa al tratto del torrente Ogliolo interessata dalla derivazione in argomento, con l'istituzione su quell'area di un Parco Agricolo denominato "Del Fiumicello", cosa per altro valutata dalla Provincia di Brescia la quale ha espresso il parere favorevole sulla compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il PTCP; quindi in base alle argomentazioni riportate in detta nota, il Comune di Edolo ha espresso il parere negativo alla realizzazione dell'impianto sotto il profilo di valutazione delle coerenza con i vigenti strumenti di pianificazione e gestione del territorio;
- in riferimento agli elaborati del progetto esecutivo presentati dalla Società concessionaria il Comune di Edolo rimarca che il livello di dettaglio di tale progetto non sia coerente con l'istituto della Conferenza decisoria, all'esito della quale si forma il titolo autorizzativo abilitante il proponente alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto; al riguardo si evidenzia che:
 - le sezioni trasversali sono di tipo schematico e non permettono di valutare l'interferenza con il reticolo idrico miniore ed altri servizi comunali e quindi devono essere rielaborate in modo da evidenziare ogni interferenza;
 - dal progetto non è rilevata la sezione trasversale grafica in corrispondenza dell'attraversamento in sub-alveo del torrente Ogliolo per quanto attiene alla linea elettrica dell'Enel;
 - -lungo il tracciato della condotta forzata tra le sezioni 18 e 28 è posata la tubazione dell'acquedotto, in merito alla quale devono essere è richiesto di conoscere l'effettiva interferenza dei tracciati;
 - il "percorso vita" in sponda destra del torrente Ogliolo deve essere rappresentato secondo l'attuale consistenza:
 - l'accesso al cantiere non è completamente segnalato, tralasciando l'effettiva viabilità comunale con le strade limitrofe e l'effettiva area di cantiere;
 - il passaggio della tubazione forzata in prossimità del mappale 141 del Fg. 29, interferisce con il fabbricato esistente;
 - in merito allo smaltimento del materiale di risulta degli scavi pari 8.800 mc, gli elaborati di progetto non forniscono indicazioni sulle modalità, i tempi e la localizzazione di smaltimento;
 - -la tubazione forzata e le attività connesse alla realizzazione dell'impianto idroelettrico prevedono l'interruzione di Via G. Sora; al riguardo è richiesta una sezione di dettaglio circa l'attraversamento in progetto oltre ad evidenziare come sarà garantito l'accesso alle abitazioni circostanti;
 - in relazione alla posa della condotta forzata in prossimità del Ponte medioevale "Fabiola" di importanza storica e vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la tav. 26 di progetto evidenzia uno scavo in roccia considerevole, che potrebbero compromettere la stabilità di detto ponte, in merito è richiesto un approfondimento progettuale al fine di salvaguardare tale detto manufatto,

- oltre a specificare la porzione di "percorso vita" che diverrà inutilizzabile durante i lavori, così come la rete viabilità comunale;
- in prossimità della sezione 23 e 24 di progetto sono presenti due scarichi fognari comunali recapitati nel torrente Ogliolo e pertanto la sottrazione dell'acqua in detto corpo idrico comporterà un peggioramento della qualità dell'acqua con possibili ripercussioni sotto il profilo igienico-sanitario, oltre a valutare la compatibilità dell'opera con le infrastrutture esistenti;
- in relazione alle osservazioni sopra rappresentate il Comune di Edolo ritiene di essere impossibilitato ad esprimere le valutazione di competenza, anche in merito alla quantificazione della polizza fideiussoria che dovrà essere necessariamente prestata a garanzia del suolo e delle infrastrutture comunali; pertanto in subordine a quanto argomentato circa i profili di illegittimità della concessione e la non conformità della derivazione agli obiettivi ed indirizzi della pianificazione settoriale previsti dall'Autorità di bacino, oltreché alle previsioni di tutela contenute nel PGT del comune di Edolo e nel PTCP della Provincia di Brescia che la suddetta Conferenza decisoria, sia trasformata in conferenza istruttoria al fine di concordare con l'Amministrazione di detto Comune, le soluzioni concretamente realizzabili con il minor pregiudizio della collettività; infatti la carenza documentale è tale da non potersi superare con l'istituto dell'integrazione di cui al comma 8 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, pena l'introduzione nel procedimento di una patologia da rendere invalido ab origine l'iter autorizzativo per la mancanza delle condizioni di procedibilità; non si ritengono neppure presenti i contenuti minimidi cui all'art, 13 del decreto ministeriale 10.09.2010; in subordine, nella denegata ipotesi che la Provincia quale ente procedente non ritenga di accogliere l'istanza di cui sopra, impregiudicata la facoltà di adire le azioni giurisdizionali ed amministrative normativamente previste, al fine di poter essere posti in grado di svolgere compiutamente le valutazioni di competenza, sono richieste le integrazioni documentali atte a sanare le numerose lacune evidenziate:
- b.13. si puntualizza che nel verbale della Conferenza di Servizi del 19.08.14 nell'elencazione fra i soggetti convocati alla Conferenza non riporta il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia, che è stato convocato con nota della Provincia protocollo n. 094158 del 30.07.14, al quale è stato trasmesso anche il relativo verbale della Conferenza dei Servizi del 19.08.14 con nota protocollo 102980/14 del 22.08.14;
- b.14. a seguito di quanto sopra evidenziato, i lavori della Conferenza dei Servizi sono stati sospesi in attesa di ricevere:
 - la documentazione integrativa in riscontro alle osservazioni sopra esposte;
 - in relazione alle osservazioni al procedimento di esproprio sopra indicate, è stato richiesta alla società concessionaria la predisposizione di apposita planimetria nella quale siano raffigurate le opere in progetto e particelle interessate segnalate dai rispettivi proprietari;
 - i lavori della Conferenza sono stati riaggiornati al 17.09.14, per la quale non ha avuto corso apposita convocazione, assolta con la trasmissione del verbale inoltrato ai soggetti convocati con nota della Provincia protocollo n. 102980/14 del 22.08.14;
- c) in relazione al prosieguo dei lavori della Conferenza di Servizi del 17.09.2014 si dà atto che, con nota interna del 22.08.14 e nota protocollo n. 0103047/14 del 25.08.14 sono stati rispettivamente convocati l'Ufficio Acqua Settore Ambiente della Provincia e la Società Enel Distribuzione Spa Distribuzione Territoriale Rete Lombardia Unità Esercizio Rete;

inoltre sono pervenute le seguenti comunicazioni, integrazioni al progetto e pareri:

c.1. la società EDB Srl a seguito della prima Conferenza di Servizi del 19 agosto 2014 ha prodotto le integrazioni del caso in riscontro alle osservazioni sopra elencate, che hanno dato corso alla revisione (REV. 3) del progetto come indicato nella tabella allegata al presente atto di cui Sezione A, trasmesse

direttamente a tutti i soggetti convocati alla C.d.S. dalla società EDB Srl mediante PEC registrata al protocollo della Provincia al n. 0106261/PEC del 03.09.14;

tale documentazione è stata resa consultabile e scaricabile in formato PDF fino al 30.09.14 dalla rete all'indirizzo:

https://www.dropbox.com/sh/uedyrvxxmyhuumt/AABc_dgZzhQLXbFUiM9wf1_ia?dl=0; al riguardo, si rappresenta che:

- copia delle attestazioni di consegna mediante PEC della suddetta documentazione integrativa, sono state inoltrate tramite nota registrata al protocollo della Provincia n. 00106444/PEC del 03.09.14;
- inoltre, due copie cartacee del progetto revisione REV 3 sono state consegnate all'Ufficio Usi Acque della Provincia registrate al protocollo n. 0110286 del 12.09.14;
- i Tecnici progettisti a completamento delle integrazioni sopra dette hanno inoltrato tramite PEC ulteriori due elaborati inerenti il collettamento delle rete fognaria del Comune di Edolo, registrate al protocollo della Provincia al n. 0110267 del 12.09.14; detti elaborati sono stati trasmessi tramite PEC anche ai soggetti convocati alla Conferenza, le cui attestazioni di consegna sono state inoltrate alla Provincia con nota registrata al protocollo n. 0111878 del 17.09.14;
- c.2. in relazione al progetto in esame a seguito delle diverse osservazioni da parte dei proprietari di terreni siti nel comune di Edolo, interessati dal procedimento di esproprio delle aree per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico, elencate nel verbale della Conferenza del 19.08.14, è pervenuta la nota del 13.08.14 della Sig.ra Caserta Daniela, registrata al protocollo della Provincia al n. 0102690 del 21.08.14, di opposizione alla realizzazione del nuovo impianto idroelettrico in argomento;
- c.3. la società Enel Distribuzione Spa Divisione Infrastrutture e Reti ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione dell'impianto in questione, registrato al protocollo della Provincia n. 0105475 del 02.09.14, le cui prescrizioni qui confermate sono riportate nella Sezione C dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- c.4. l'ARPA Dipartimento di Brescia Distretto Vallecamonica, in relazione alla documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente, nel confermare la valutazione già inoltrata ha puntualizzato alcune osservazioni, riportate nella nota registrata al protocollo della Provincia al n. 0107579PEC del 08.09.14, qui confermate e riportate nella Sezione F dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- c.5. il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, ha trasmesso il parere di competenza protocollo n. 13251 del 22.08.14 registrato al protocollo della Provincia n. 0103753 del 26.08.14, con prescrizione qui confermata e riportata nella Sezione H dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- c.6. la REGIONE LOMBARDIA Sede Territoriale di Brescia Struttura Sviluppo del Territorio mediante e-mal in data 17.09.14 ha riconfermato il parere di competenza di cui alla nota prot. n. AE03.2014.0005288 del 14.08.14, con puntualizzazione di ulteriori prescrizioni, qui confermate, riportate nella Sezione G dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;
- c.7. la Comunità Montana di Valle Camonica con nota prot. 0009142/VII.05, registrata al protocollo della Provincia 0112377PEC del 17.09.14, ha rilasciato il parere di competenza ai sensi dell'artt. 43 e 44 della L.R. 31/08 (trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico) e dell'art. 80 della L.R. 12/05 e smi (autorizzazione paesaggistica per trasformazione del bosco) con le prescrizioni nella Sezione I dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;

d) nel corso della Conferenza di Servizi del 17.09.2019, come si evince dal verbale della stessa, sono state acquisite le seguenti comunicazioni, osservazioni e pareri:

- d.1. l'Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambiente della Provincia ha fatto presente che il parere favorevole di competenza sarà trasmesso successivamente;
- d.2. il Tecnico progettista puntualizza che le integrazioni presentate, hanno dato puntuale risposta a tutte le richieste di integrazioni emerse in sede della prima Conferenza; in particolare specifica quanto segue:
 - ➤ con riferimento al collettamento degli scarichi non depurati delle acque reflue urbane sfioratore/terminale n. 18 e scarico terminale n. 6, che recapitano nel tratto di Torrente Ogliolo-Fiumicello interessato dalla derivazione, è stata predisposta una soluzione progettuale che prevede:
 - la eliminazione dello scarico fognario non depurato (identificato con. n. 6) dal torrente Ogliolo-Fiumicello, per il quale è previsto che mediante apposita cameretta, sia collettato alla condotta esistente della rete fognaria scarico n. 7 con recapito nel Fiume Oglio, mantenendo lo scarico attuale n. 6 con recapito nel Torrente Ogliolo come sfioratore di piena;
 - il ripristino dello scarico n. 18 nel torrente Ogliolo-Fiumicello, con funzioni di sfioratore di piena, mediante la realizzazione di apposita cameretta di sollevamento che colletta il carico organico alla condotta esistente della rete fognaria scarico n. 7 con recapito nel fiume Oglio;
 - il rifacimento della condotta esistente per un tratto di circa 280 m. dal punto di collegamento alla nuova stazione di sollevamento con direzione verso lo scarico n. 7 che recapita le acque reflue urbane nel fiume Oglio;

d.3. l'Ufficio Acqua della Provincia, ha puntualizzato:

- a. lo scarico identificato con il n. 18, autorizzato come sfioratore di piena, funziona impropriamente come terminale di acque reflue urbane non dotato di trattamento appropriato e quindi si deve procedere a ripristinare la funzione originaria;
- b. sulla condotta della rete fognaria n. 7, a seguito del collettamento del carico organico dello scarico dello sfioratore/terminale n. 18 e dello scarico terminale n. 6, dovrà essere effettuata una verifica idraulica in particolar modo per verificare se in grado di gestire eventi meteorici prolungati e/o intensi, rammentato che gli sfioratori di piena n. 18 e n. 4 dovranno essere dimensionati per il recapito in area sensibile (fiume Oglio), con soglia di sfioro oltre i 1.000 litri abitante equivalente al giorno;

c. è stato richiesto altresì:

- > chiarimenti in merito alla nuova stazione di sollevamento da realizzare ed in particolare, ai fini della successiva gestione, se a servizio di scarichi privati o sulla pubblica fognatura;
- ➢ di verificare l'effettiva necessità di dover attivare un nuovo sfioratore di piena, in sostituzione del terminale n. 6, sul tratto di condotto fognaria compresa tra gli sfioratori esistenti n. 18 e n. 4;
- ➤ a seguito del collettamento alla rete n. 7 del nuovo carico organico derivante dallo scarico n. 6, la necessità di produrre all'Ufficio Acqua, competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane, una nota tecnica in merito alle verifiche effettuate sullo sfioratore di piena n. 4, per adeguare la soglia di sfioro al nuovo carico organico;

- d.4. in merito i Tecnici progettisti hanno fatto presente che nella fase di realizzazione del nuovo tratto di condotta fognaria, se le quote lo permetteranno, non si procederà alla realizzazione della stazione di sollevamento e conferma che il nuovo sfioratore di piena, non sarà realizzato;
- d.5. il Rappresentate legale della società EBD Srl ha comunicato la disponibilità della società EDB Srl alla piena risoluzione del problema inerente il collettamento degli scarichi in questione, con intervento volto a conseguire la piena funzionalità del collettore esistente, anche con sostituzione del medesimo, qualora sia necessario a seguito di verifica e di nuovo dimensionamento;
- d.6. i Tecnici dell'ASL hanno espresso il parere favorevole condizionato alla prescrizione, che devono essere rimossi tutti gli scarichi fognari non depurati esistenti pubblici ed effettuati i necessari adeguamenti di portata sul collettore interessato dall'incremento del carico organico;
- d.7. il Funzionario dell'ARPA in merito ha confermato il parere e la nota trasmessa in precedenza dall'ARPA Distretto di Darfo B.T.; inoltre ha puntualizzato la necessità di integrare il piano di monitoraggio;
- d.8. il Sindaco del Comune di Edolo ha fatto presente, che la verifica ed il nuovo dimensionamento del collettore deve essere fatto a totale discrezione ed indicazioni dell'Amministrazione Comunale, posizionando su aree pubbliche il tratto di collettore oggetto di rifacimento; per il controllo del DMV ha richiesto di avere la possibilità di rendere visibili al pubblico i dati di portata rilasciata; in merito alla realizzazione del nuovo impianto idroelettrico ha confermato il parere negativo, in quanto per il Comune di Edolo la zona oggetto dell'intervento ha una valenza pubblica molto importante; inoltre ha fatto presente che la lettera di controdeduzione inviata dalla Società ai Cittadini proprietari delle aree oggetto di procedura di esproprio e titolari di osservazioni/opposizioni presentate alla Provincia, è risultata impropria sotto il profilo procedimentale e quindi scorretta anche nei confronti dell'Amm.ne Comunale; in merito ha richiesto di avere un atteggiamento più corretto e disponibile ad accogliere bonariamente le singole richieste dei cittadini/proprietari interessati alla procedura di esproprio delle aree inerenti la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico;
- d.9. la Vicepresidente della Società EDB Srl ha fatto presente, che l'Ufficio Espropri della Provincia ha richiesto alla ditta EDB Srl, di riscontrare in modo diretto a tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni senza nessun intento di provocare ulteriori contestazioni;
- d.10. il Responsabile del procedimento in oggetto, in merito alla lettera di controdeduzioni sopra detta, ha convenuto con quanto evidenziato dal Sindaco di Edolo, circa l'inadeguatezza di detta comunicazione; inoltre ha fatto presente che la misura e la visualizzazione pubblica della portata rilasciata come DMV è prevista anche dai recenti disposti della Regione Lombardia;
- d.11. il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Edolo, ha comunicato che per quanto riguarda il nuovo collettamento deve essere evitata la realizzazione della stazione di sollevamento per evitare oneri e problemi manutentivi/gestionali; per il dimensionamento del collettore fognario presso lo scarico 7 deve essere tenuto conto dell'incremento dei volumi dovuti allo scarico 6 e 18; quindi ha richiesto che la soluzione finale di collettamento sia autorizzata dall'Ufficio Acqua (Scarichi) della Provincia; in merito il Tecnico dell'Ufficio Acqua ha fatto presente che deve essere presentata da parte del Comune alla competente Ufficio Acqua della Provincia, istanza con idonei elaborati per l'adeguamento dello sfioratore identificato con il n. 4, tenendo conto del nuovo carico inquinante oggetto della modificava dello stato esistente della rete di collettamento;
- d.12. il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Edolo ha richiesto chiarimenti in merito alla scelta della condotta forzata in vetro-resina circa l'idoneità del dimensionamento, anche per valutare l'idoneità della stessa ai sovraccarichi in questione; inoltre in merito alle terre e terre di scavo, deve essere comunicato in modo puntuale la destinazione delle medesime prima dell'apertura dei lavori;

inoltre, ha richiesto alla Ditta idonea prestazione di polizza fideiussoria a garanzia del pubblico interesse comunale; altresì ha chiesto che prima dei lavori deve essere presentato al Comune una planimetria di dettaglio, rappresentate le porzioni di aree che interessano la scogliera e il percorso vita per una valutazione circostanziata delle fasi di cantiere; il conferimento del materiale da allontanare dall'area di cantiere e destinato alla discarica eseguito con mezzi d'opera (8 transiti giornalieri) deve essere coordinato/concordato preventivamente con il Comune;

- d.13. il Responsabile del procedimento in oggetto ha fatto presente che la fideiussione è già prevista dal regolamento della Regionale 2/2006 ed è richiesta e quantificata (fra un minimo del 5% e massimo del 20 % del costo delle opere in progetto) dalla Provincia con il provvedimento di autorizzazione unica, la quale è svincolata a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo; quindi tale garanzia copre anche l'aspetto evidenziato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Edolo;
- d.14 il Legale del Comune di Edolo ha puntualizzato che il parere resta comunque negativo sotto il profilo giuridico, anche in funzione del ricorso pendente davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; al riguardo, anche a fronte dell'eventuale autorizzazione unica che sarà rilasciata dalla Provincia, il Comune fa riserva di tutelare i propri interessi anche in sede giudiziaria;
- d.15 il Tecnico dell'Ufficio Pesca della Provincia, ha comunicato che la società EDB Srl, avendo ottemperato a quanto richiesto in precedenza dall'Ufficio Pesca, ha espresso il parere favorevole all'intervento in argomento; inoltre, ha richiesto che sia comunicato all'Ufficio Pesca anticipatamente (10 gg.) la data di inizio dei lavori;
- d.16 la Vicepresidente della Società EDB Srl ha consegnato la nota dell'Enel Distribuzione del 28.08.14, allegata al verbale della Conferenza del 17.09.14, inerente l'approvazione della soluzione tecnica per la connessione alla rete elettrica nazionale (rif. Enel.Dis-28.08.2014-0756977); inoltre ha richiesto che sia specificato nell'autorizzazione unica, che per quanto riguarda l'impianto di connessione di media tensione a 15 kV della nuova centralina idroelettrica alla rete elettrica di distribuzione di ENEL Distribuzione Spa, sia autorizzata per la costruzione la società EDB Srl, mentre per l'esercizio sia autorizzata la società Enel Distribuzione Spa; inoltre ha richiesto che sia specificato che le varianti progettuali intervenute durante l'iter autorizzativo siano considerate non sostanziali; infine in merito alle compensazioni ambientali ha richiesto che siano considerate tali le seguenti opere: interventi di sistemazione degli scarichi fognari comunali e del collettore comunale, interventi volti a rendere percorribile dalla fauna ittica tutto il tratto sotteso dalla derivazione e la scala di rimonta dell'ittiofauna in corrispondenza dell'opera di presa, la compensazione del bosco come da nota della Comunità Montana della Valle Camonica del 07-08.2014; altresì, ha consegnato copia della lettera di trasmissione alla Comunità Montana del versamento della somma per la monetizzazione dell'intervento compensativo allegata al verbale della Conferenza;
- d.17 il Rappresentate legale della società EBD Srl ha richiesto che i lavori della realizzazione del nuovo impianto idroelettrico non siano subordinati alla prioritaria esecuzione dei lavori di collettamento dei reflui fognari non depurati, ma che abbiano corso congiuntamente; al riguardo, ha richiesto che sia acquisito il parere di merito in ordine a tale prescrizione riportata nell'atto di esclusione alla procedura VIA;
- d.18. ai sensi dell'art. 6BIS della legge 241/90 e s.m.i., viste le posizioni prevalenti emerse, si considerano conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi volta all'approvazione del progetto esecutivo;

e) a seguito della Conferenza di Servizi del 17.09.2014 sono pervenute le seguenti comunicazioni e pareri:

e.1. il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con nota e-mail registrata al protocollo della Provincia n. 0138701/14 del 11.11.14, ha

comunicato di aver ricevuto dai Progettisti per conto della società EDB SRL le tavole di integrazione relative all'impianto in oggetto; al riguardo è stato confermato il parere con prescrizioni inviato con nota protocollo 8265 del 05.08.14 di cui alla Sezione E dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;

- e.2. nota dell'Osservatorio Territoriale Edolese del 26.10.14, registrata al protocollo della Provincia n. 0142443 del 18.11.14, indirizzata al Settore Grandi Infrastrutture e per conoscenza al Settore Ambiente, nella quale si lamenta la mancata risposta alla lettera inviata dal medesimo Osservatorio in data 06.08.14 inerente osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di esproprio pubblicato in data 10.07.14 all'Albo Pretorio del Comune di Edolo;
- e.3. il Comune di Edolo con nota del 20.11.14, registrata al protocollo della Provincia al n. 143751/PEC del 20.11.14, ha richiesto prima dell'adozione di ogni ulteriore provvedimento, che sia dato riscontro alle richieste formulate in sede di Conferenza di Servizi del 17.09.14 ed in particolare che la Ditta EDB Srl presenti:
 - il progetto esecutivo relativo all'eliminazione degli scarichi fognari, che consideri l'adeguamento del collettore fognario esistente sino allo scarico n. 7, alla luce dell'inevitabile incremento del refluo che il collettore subirà a seguito del convogliamento degli scarichi n. 6 e n. 18, nonché analizzi il corretto dimensionamento dello sfioratore n. 4; il progetto dovrà essere condiviso con il Comune di Edolo ed autorizzato dagli Enti preposti;
 - la certificazione circa il sovraccarico a cui il collettore in vetro-resina potrà essere sottoposto, in particolare in prossimità dell'attraversamento stradale in Via G. Sora;
 - la planimetria d'insieme inerente le aree di cantiere interferenti con l'esistente percorso vita e le scogliere del torrente Ogliolo, ciò anche al fine di una corretta quantificazione della polizza fideiussoria a garanzia del pubblico interesse comunale;

in relazione alla suddetta documentazione integrativa il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Edolo a mezzo comunicazione e-mail del 12.12.14, registrata al protocollo della Provincia n. 0152389 del 12.12.14, ha confermato che in data 10.12.2014 è stata assunta al protocollo del comunale con n. 11446 la comunicazione con allegati da parte dello Studio Salvetti, in rappresentanza della ditta EDB Srl, specificando che al momento non si è ancora provveduto alla visione degli allegati;

- e.4. il Tecnico progettista della società EDB Srl, con nota del 20.11.14 cointestata alla Provincia di Brescia ed alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia, registrata al protocollo della Provincia n. 143797/PEC del 21.11.14, ha inoltrato la documentazione integrativa, relativa all'attraversamento della condotta forzata del torrente Ogliolo, richiesta dalla stessa Regione nelle nota AE03.2014.0005896 del 17.09.14;
- e.5. l'Ufficio Vincoli e Pianificazione Ambiente della Provincia con nota del 25.11.14 ha trasmesso la valutazione di competenza inerente l'assenso paesistico, ai sensi dell' art. 146 comma 7 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., le cui prescrizioni qui confermate sono riportate nella Sezione H dell'Allegato Tecnico parte integrante del presente atto;

f) a seguito della Conferenza di Servizi del 17.09.2014 si dà altresì atto:

- f.1. con nota della Provincia Ufficio Usi Acqua protocollo n. 00117006 del 29.09.14, è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati alla Conferenza dei Servizi del 17.09.14 il relativo verbale redatto in tale sede, completo degli allegati in esso richiamati;
- f.2. atteso che con decreto n. 425 del 24.01.2011 la Regione Lombardia ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 152/06 del

progetto per la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Ogliolo secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla Società D.E.PA. Srl; detta esclusione è stata vincolata all'osservanza delle prescrizioni riportate nel precitato decreto, al quale si rimanda per i dettagli del caso; in particolare nelle premesse il decreto riporta la seguente condizione:

"l'eliminazione del recapito fognario che attualmente confluisce nel torrente mediante la realizzazione di collegamento alla pubblica fognatura prima della realizzazione del opere in progetto";

- f.3. l'Ufficio Usi Acque della Provincia in relazione a quanto esplicitato dal Rappresentate legale della società EBD Srl nel corso della Conferenza di Servizi del 17.09.14, con nota protocollo n. 113414/14 del 19.09.14 ha richiesto ai competenti Uffici in materia di VIA della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia, il parere in merito a quanto richiesto da detto Rappresentate, ovvero che i lavori della realizzazione del nuovo impianto idroelettrico, non siano subordinati alla prioritaria esecuzione dei lavori di collettamento dei reflui fognari non depurati, ma che abbiano corso congiuntamente e che comunque l'attivazione del nuovo impianto idroelettrico, che comporterebbe la sottrazione di acqua dal c.i.s., non avverrebbe sino al completamento del collettamento degli scarichi;
- f.4. la REGIONE LOMBARDIA D.G. Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali Valutazione Impatto Ambientale Milano con nota registrata al protocollo della Provincia al n. 0126668PEC del 17.10.14, in riscontro alla richiesta della Provincia protocollo n. 113414/14 del 19.09.14 ha comunicato quanto segue:
 - ➤ la competenza in materia di valutazione d'impatto ambientale per il progetto in argomento, a seguito del conferimento di competenze avvenuto con legge regionale 5/2010 risulta della Provincia di Brescia;
 - ➤ pare opportuno segnalare che la precisazione del decreto regionale di verifica di VIA n. 425 del 24.01.11 (rif. Silvia cod. V1617), inerente l'eliminazione del recapito fognario che attualmente confluisce nel torrente mediante la realizzazione di collegamento alla pubblica fognatura prima della realizzazione del progetto in oggetto, per la quale si richiede il parere di competenza, risulta essere stata recepita in quanto proposta migliorativa al progetto ricompresa nella documentazione deposita dal proponente in data 27.12.2010;
 - ➤ ciò premesso, si evidenzia che le valutazioni del caso, fanno capo alla Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente in materia di VIA e per il rilascio del titolo autorizzativo dell'impianto;
- f.5. l'Ufficio VIA della Provincia di Brescia con nota registrata al protocollo n. 0129214PEC del 23.10.14 in riscontro alla richiesta della Provincia protocollo n. 113414/14 del 19.09.14, ha comunicato fra l'altro quanto segue:
 - ➤ la Provincia di Brescia è Autorità competente per le procedure di VIA e di verifica VIA ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010;
 - ➢ il progetto in argomento della società EDB Srl, ricade nella tipologia d'opera di cui al punto 2.m2 dell'Allegato della legge regionale n. 5/2010 e non ricade nelle casistiche di cui all'art. 2 c.2, pertanto si accoglie la richiesta della ditta EDB Srl, puntualizzando che la prescrizione prevista nel precitato decreto circa "l'eliminazione del recapito fognario che attualmente confluisce nel torrente mediante la realizzazione di collegamento alla pubblica fognatura prima della recapito fognario, che attualmente confluisce nel torrente, dovrà essere eliminato prima dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico in progetto, mediante la realizzazione di collegamento alla pubblica fognatura;

Atteso altresì che in ordine alle osservazioni emerse e formalizzate in sede della Conferenza di Servizi del 19.08.14 si rappresenta quanto segue:

1. in merito ai mancati approfondimenti in fase istruttoria addebitati dal Comune di Edolo alla Provincia, circa la conformità della derivazione (e delle relative opere) con gli obiettivi e gli indirizzi degli atti di

pianificazione settoriali richiamati dal parere vincolante reso in data 24.11.11 dall'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933 (il riferimento è al PTUA ovvero Programma Tutela Uso Acque della Regione Lombardia, al Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ed al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PAI) si ribadisce quanto segue:

1.1. il Comune di Edolo non supporta la propria posizione con valide motivazioni tecniche che dimostrino una sostanziale incompatibilità della derivazione in argomento con la pianificazione di settore e territoriale; quindi di fatto l'acqua oggetto della concessione del torrente Ogliolo/Fiumicello, analizzate le norme vigenti, non risulta essere risorsa idrica indisponibile o vietata in quanto sull'asta del medesimo torrente risultano attive diverse derivazioni ad uso idroelettrico;

sotto il profilo ambientale, il tratto del corso d'acqua oggetto della derivazione in questione risulta influenzato da una antropizzazione non trascurabile, che riversa nel tratto sotteso alla derivazione reflui fognari non depurati, che compromettono in modo significativo la qualità dell'acqua e la fruibilità della stessa ai fini delle coltivazioni agro-silvo-forestali proprie dell'ambiente naturale;

la compresenza in adiacenza di zona industriale/artigianale di una notevole vasca artificiale di accumulo di acqua di pertinenza di altro impianto idroelettrico, fanno assumere al territorio interessato alla derivazione in progetto, una matrice ambientale tipica dei luoghi a forte antropizzazione;

in merito, la Regione Lombardia con decreto n. 425 del 24.01.2011 ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 152/06, rilasciando quindi il proprio assenso con prescrizioni alla derivazione in progetto, senza ritenere che l'impatto indotto dal nuovo impianto idroelettrico andasse meglio approfondito con l'assoggettamento del progetto a VIA;

parimenti anche l'Autorità del Bacino del Fiume Po con nota prot. 8013 del 24.11.11 ha rilasciato il parere favorevole alla derivazione in oggetto, dal quale si evince fra l'altro che dall'esame dell'istanza, la concessione in oggetto risulta in linea di massima compatibile con la riscorsa idrica disponibile, previa osservanza delle prescrizioni riportate in detto parere;

si fa altresì presente, che in sede di istruttoria della concessione il Comune di Edolo con nota prot. 12989 del 11.11.10, ha espresso il parere preliminare di fattibilità favorevole al nuovo impianto idroelettrico, al quale sono seguite ulteriori sei comunicazioni, nelle quali non è mai stata dichiarata la contrarietà, in forza di norme ambientali e/o di pianificazione alla realizzazione delle nuova derivazione e dell'impianto idroelettrico;

si rammenta altresì che con nota protocollo 1465 del 03.02.11, si comunicava che per quanto concerne la compatibilità delle opere con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, nonché di quelli urbanistici del Comune di Edolo, per quanto previsto dal progetto è in linea di massima ammissibile, anche se vincolato all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti;

- 1.2. in fase istruttoria l'Ufficio Usi Acque della Provincia ha eseguito gli approfondimenti del caso in modo appropriato, ravvisando la conformità della derivazione in argomento alle disposizioni tecniche dei rispettivi Piani di Settore e sopra citati; al riguardo la valutazione della disponibilità della risorsa idrica oggetto della derivazione è stata accertata tenendo conto dei metodi di calcolo introdotti dal PTUA, come del resto il calcolo del deflusso minimo vitale è stato correttamente improntato secondo le N.T.A. di detto Piano;
 - la modulazione del DMV va ben oltre il rilascio della sola componente idrologica, questa calcolata alla sezione di presa della nuova derivazione e stabilita dal PTUA nella misura del 10% della portata media annua; nel caso in questione è stato incrementato il rilascio del DMV con valori pari al 20% della portata media annua;
- 1.3. in riferimento alla nota protocollo 10659 del 12.10.12 il Comune di Edolo, si evidenzia che il rilascio del DMV mediamente pari al 20% (in luogo del 10% ai sensi del PTUA) della portata media del torrente Ogliolo di Edolo, pari a 700 l/s, sarà rilasciato con modulazione annuale (ovvero il rilascio variabile dal 70%, al 100%, al 130%, questo calcolato rispetto alla portata di 700 l/s) e defluirà per la quota fissa di 350 l/s dalla scala di risalita dei pesci, mentre la restante portata defluirà dalla paratoia a

ventola prevista centralmente presso l'opera di presa; al riguardo, si mette in evidenza che la Regione Lombardia con decreto n. 425 del 24.01.2011 inerente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 152/06, riporta che la portata di acqua da rilasciare a titolo di DMV è pari a 349 l/s, raddoppiata su proposta della ditta istante, mentre nell'atto di concessione il DMV è stato modulato come riportato nella seguente tabella:

Portata media DMV l/s	Mesi	% DMV	Portata da rilasciare 1/s
700	dicembre, gennaio, febbraio, marzo	70%	490
700	aprile, settembre, ottobre, novembre	100%	700
700	maggio, giugno, luglio, agosto	130%	910

- 1.4. relativamente alle compatibilità della derivazione e delle relative opere con le situazioni di dissesto del PAI, così come evidenziate nel parere dall'Autorità di Bacino del fiume Po e puntualizzate anche nelle note del Comune di Edolo, quest'ultimo con nota prot. 6513 del 13.06.12, ha riscontrato che essendo le opere in progetto ubicate in prossimità di aree di "frana attiva" del PAI, le stesse sono ritenute compatibili; tuttavia il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose ed a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato; al riguardo si da atto il Concessionario con le integrazioni al progetto esecutivo ha presentato atto liberatorio di responsabilità delle pubblica amministrazione per danni derivanti da dissesto idrogeologico registrata al protocollo della Provincia al n. 0110286 del 12.09.14;
- 1.5. in data del 28 marzo 2012, e stata eseguita la visita locale dei luoghi, come risulta da apposito verbale all'uopo redatto dell'Ufficio istruttore al fine di una valutazione di merito in ordine al dissesto in esame; al riguardo nel suddetto verbale si puntualizza che dal sopralluogo speditivo eseguito in zona di nicchia di "frana attiva", di cui all'allegato 4 del PAI, non sono stati rilevati fenomeni di attivazione in corso che possano interferire con le opere in progetto;
- 1.6. si dà altresì atto che al Catasto Utenze Idriche risulta attiva una derivazione cod. fald. 883 id. pratica BS0118311947 di pertinenza del Comune di Edolo, di cui al decreto della Regione Lombardia n. 25798 del 23.12.02 allegato A, ad uso irriguo di complessivi ettari 41.01.04, per una portata media complessiva di l/s 100, dei quali 50 l/s derivati dal torrente Ogliolo di Edolo mediante tre bocche di presa in loc. Plaspino Glera Pernigò in comune di Edolo e 50 l/s dal fiume Oglio con bocca di presa in loc. Amameda in comune di Edolo (in alcuni atti citata anche con il toponimo Arnameta), pertanto con il rilascio della concessione, si è fatto salvo il diritto assentito come meglio specificato nel disciplinare;
- 1.7. la società EDB Srl ha presentato integrazioni al progetto esecutivo, in riscontro alle osservazioni emerse in sede della Conferenza dei Servizi del 19.08.14; al riguardo, valutata la documentazione integrativa di cui al protocollo della Provincia n. 0110286 del 12.09.14, si può convenire sotto il profilo tecnico che il progetto, così come integrato, ha ben rappresentato la soluzione esecutiva che la Società concessionaria intende realizzare; di seguito si riassumano i contenuti delle integrazioni in riscontro alle osservazioni e richieste rappresentate in sede di Conferenza di Servizi del 19.08.14;
 - 1.7.1. in riscontro a quanto evidenziato dall'Ufficio Vincoli della Provincia inerente:

la fascia di trasformazione definitiva del bosco lungo il tracciato della condotta forzata dovrà essere ridotta il più possibile (in quanto la tav. BIO Rev. 1 indica una eccessiva fascia di trasformazione definitiva di circa 10 m):

l'integrazione riporta che è stata ridotta al minimo la fascia di occupazione delle aree boscate, il tutto come rilevabile anche dalla tavola grafica B.10 Rev.2 – Inquadramento Generale – Planimetria aree boscate; inoltre si precisa che la fascia di occupazione non è da ritenersi come occupazione definitiva ma come occupazione temporanea;

- ➤ al fine di limitare la sottrazione di acqua nel torrente, la restituzione delle acque turbinate non dovrà avvenire oltre il punto indicato come soluzione B:
 - come rilevabile anche dalla soluzione progettuale presentata, il punto di restituzione delle acque sarà quello indicato dalla soluzione B;
- ▶ per ridurre l'effetto asciutto al piede dell'opera di presa (come rilevabile dalla foto 8 pag. 14 della Relazione Paesaggistica Tavola A 08 Rev. 1), si propone di creare in tale posizione, una sorta di cunettone in massi ammorsati in cls in modo che si possa riempire di acqua (anche da raffigurarsi con apposito elaborato):

a tal proposito sono state aggiornate le tavole inerenti l'opera di presa con l'inserimento del nuovo cunettone da realizzarsi;

1.7.2. in riscontro a quanto osservato dall'Ufficio Usi Acque della Provincia inerente:

in relazione alle osservazioni al procedimento di esproprio sopra indicate, è stato richiesto la predisposizione di apposita planimetria nella quale siano raffigurate le opere in progetto e particelle interessate segnalate dai rispettivi proprietari:

in merito è stata redatta la tavola grafica B.02 A – Inquadramento Generale Individuazione mappali proprietari contestatori;

in merito alla terre e rocce da scavo fa presente la Società dovrà ottemperare ai disposti dell'art. 41BIS della legge 98/2013, ovvero il proponente/produttore attesta il rispetto delle quattro condizioni previste da detta norma, tramite dichiarazione rese all'ARPA ai, sensi del testo unico del DPR 445/2000, specificando le quantità destinate all'utilizzo, i relativi tempi ed il sito di deposito:

al riguardo è stato riscontrato, così come previsto dal decreto del 10 agosto 2012, n. 161 e dal art. 41BIS della legge 98/2013, si precisa che quest'ultimo sarà redatto, prima dell'inizio lavori, come da termini di legge; in questa fase risulta inattuabile la sua redazione in quanto non sono ancora state individuate le ditte esecutrici dei lavori e soprattutto, non avendo una tempistica certa per l'inizio lavori, è difficilmente reperibile un sito di riutilizzo; la Società si impegna a consegnare apposita documentazione con debito anticipo sull'inizio lavori qualora per qual si voglia motivo non fosse individuato apposito sito di riutilizzo, si provvederà alla consegna presso discariche autorizzate individuate nel bresciano ove verrà trattato come rifiuto; idealmente, come già adottato per altri impianti, si prevede di affidarlo alla cava di inerti che fornirà i calcestruzzi al fine di procedere con i ripristini ambientali derivanti dalle operazioni estrattive;

in ordine al canale di restituzione dell'acqua turbinata (scarico), è stato richiesto ai Tecnici progettisti, di valutare la fattibilità tecnica per eseguire apposite bocche da apporsi sullo sviluppo del canale di scarico, al fine di conseguire una restituzione frazionata dell'acqua turbinata al fiume Oglio:

al riguardo sono state inserite delle finestre di sfioro lungo la parte finale del canale di scarico, il tutto come meglio esplicitato negli elaborati tecnici Tav. E11 rev. 1;

1.7.3. in riscontro a quanto osservato dall'Ufficio Pesca della Provincia inerente:

- ➤ la verifica idraulica della scala di rimonta e quindi si chiede un elaborato integrativo in tal senso; inoltre tutto il tratto sotteso deve essere percorribile dalla fauna ittica:
 - dal riscontro si evince che alla scala di rimonta, sono stati sostituiti i setti in carpenteria metallica con setti realizzati in calcestruzzo, al fine di garantire la salvaguardia della fauna ittica; per quanto riguarda la verifica idraulica della scala occorre precisare come il suo dimensionamento è stato effettuato sulla base della metodologia proposta dai quaderni della Ricerca n. 125 gennaio 2011 "Interventi Idraulici Ittiocompatibili: Linee Guida"; in particolare è stato evidenziato, che il dimensionamento degli stramazzi per il passaggio della portata di progetto pari a 350 l/s, considerando quest'ultimi come rigurgitati, sarà attuato così come riportato nella relazione tecnica A.01;
 - in merito alla richiesta di rendere il tratto di torrente Ogliolo, sotteso dall'impianto, percorribile dalla ittiofauna, è stato precisato che a tal proposito verranno realizzati degli interventi in corrispondenza delle discontinuità presenti lungo l'asta del torrente; è prevista la formazione di passaggi per l'ittiofauna tipo "Step and Pool", il tutto come meglio evidenziato nella tavola grafica "B. 12 Inquadramento Generale Individuazione discontinuità idraulica ed interventi previsti";
 - per quanto riguarda invece il bacino d'accumulo, la Società concessionaria ha dato la propria disponibilità ad una eventuale rinaturalizzazione delle sponde interessate, anche se a nostra discrezione tale intervento risulta superfluo in un area già ampiamente naturalizzata;

1.7.4. in riscontro a quanto osservato dall'ASL inerente:

➤ la verifica e classificazione circa gli scarichi presenti nel tratto sotteso dalla derivazione; inoltre tutti gli scarichi devono essere eliminati e recapitati all'esterno del tratto sotteso alla derivazione:

in merito a tale aspetto, a seguito della Conferenza dei Servizi, è stato contattato, l'Ufficio Tecnico del Comune di Edolo al fine di definire lo stato di fatto della rete fognaria nel tratto sotteso dall'impianto e soprattutto concordare gli interventi necessari al collettamento della stessa; il Comune in merito ha trasmesso la sola Tav.1 "Rilievo fognatura esistente – Edolo Capoluogo" ma non sono stati trasmessi i dati relativi agli abitanti equivalenti; per questi ultimi si è provveduto ad eseguire una stima, sulla base delle informazioni raccolte e della documentazione in possesso, che dovrà essere confermata dall'Amministrazione comunale; nel dettaglio dei 7 scarichi individuati nel tratto sotteso, 2 risultano essere scarichi fognari di acque miste, 1 scaricatore di piena e i restanti sono scarichi di acque bianche; il tutto risulta meglio rappresentato nella Tav.1 "Rilievo fognatura esistente - Edolo Capoluogo" trasmessa dal Comune di Edolo e allegata alla documentazione integrativa; in tale elaborato i due scarichi di acque miste vengono identificati con i numeri 18 e 6, mentre lo scaricatore di piena è individuato con il numero 4; gli interventi in progetto, al fine di collettare le due tubazione fognarie che ad oggi scaricano nel torrente Ogliolo, prevedono rispettivamente: per lo scarico n.18, il ripristino della continuità del collettore nel punto di intersezione dello stesso con la condotta fognaria e la realizzazione di due nuovi pozzetti di intercettazione: il primo necessario per la realizzazione di uno scaricatore di piena, che utilizzerà l'esistente condotta fognaria di scarico; il secondo per l'installazione di una elettropompa ad immersione, per il convogliamento dei reflui provenienti dell'utenza privata "Mappale 40 Foglio 92 Comune di Edolo" che attualmente scarica ad una quota inferiore rispetto a quella del collettore; qualora lo stato dei luoghi lo permettesse, invece di prevedere l'installazione di una elettropompa ad immersione, si potrebbe procede alla rettifica del tratto di utenza a monte del collettore, in modo tale da recapitare direttamente gli scarichi reflui nel collettore;

per lo scarico n. 6, la realizzazione di un nuovo pozzetto di intercettazione, dal quale fare confluire gli scarichi direttamente nel collettore sottostante;

per quanto riguarda il rifacimento del tratto di collettore dismesso, è previsto la realizzazione di circa 280 ml nuova tubazione;

per un maggiore dettaglio si rimanda alle tavole grafiche "B.11 – Inquadramento Generale – Collettore fognario – Planimetria rete fognaria esistente", "B.11 A – Inquadramento Generale - Collettore fognario – Stato di fatto – Planimetria e particolari pozzetti", "B.11 B – Inquadramento Generale – Stato di progetto Planimetria e particolari pozzetti";

- 1.7.5. in riscontro a quanto osservato dal Comune di Edolo con formale documento del 19 agosto 2014 protocollo 7606 e presentato alla Provincia Brescia in sede di Conferenza di Servizi del 19.08.14 si riportano, i riscontri prodotti dalla Società concessionaria con integrazioni registrate al protocollo della Provincia n. 0110286 del 12.09.14; nel dettaglio trattasi:
 - > preliminarmente, sotto l'aspetto procedimentale, si rileva innanzitutto come non sia stato invitato alla Conferenza di Sevizi il Gestore della rete elettrica, seppure adempimento previsto dall'art. 14.10 del Decreto Ministeriale 4 settembre 2010:

al riguardo si rappresenta che l'ENEL Distribuzione Spa, è stata convocata il 17 settembre 2014 in sede di seconda Conferenza dei Servizi; inoltre si precisa che la società ha già provveduto a presentare la domanda di connessione alle rete nazionale;

➤ con specifico riferimento alle competenze dello scrivente Comune in seno alla Conferenza dei Servizi, particolare importanza riveste la carenza istruttoria inerente il rilievo dell'Autorità di Bacino circa le opere previste in prossimità di aree di frana attiva ai sensi dell'Elaborato 2, allegato 4 "Frane" del PAI; sull'argomento, il parere dell'Autorità di Bacino ha prescritto testualmente "l'accertamento, da parte delle Autorità competenti, della compatibilità delle opere con le situazioni di dissesto evidenziate nel PAI"; il Comune di Edolo, dopo aver rilevato che nello studio geologico di recepimento del PAI, le opere in progetto interessano aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4, rispettivamente con consistenti limitazioni e gravi ostacoli alla destinazione d'uso dei suoli, ha coerentemente preteso che EDB Srl sottoscrivesse un atto liberatorio da ogni responsabilità dalla situazione segnalata; impegno formale che, allo stato, non risulta sia stato assunto dalla società e che dovrà in ogni caso, essere formalizzato prima dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione unica:

in merito si rappresenta che è stato presentato l'atto liberatorio a firma della società EDB S.r.l. che solleva da ogni responsabilità la pubblica amministrazione per eventuali futuri danni a persone e cose per eventuali danni provocati dal dissesto idrogeologico;

- in merito alla documentazione tecnica allegata all'istanza di cui al presente procedimento, non risultano compiutamente adempiute, neanche in questa fase, altre esplicite e puntuali prescrizioni imposte dall'Autorità di Bacino, riguardanti il rilascio del Deflusso Minimo Vitale; il parere dell'Autorità di Bacino, del 24 novembre 2012 riferiva infatti che:
 - il valore del DMV individuato non risulta definito attraverso sperimentazioni in situ, atte a valutare l'efficacia dei rilasci al mantenimento della continuità fluviale e del buono stato ecologico del corpo idrico;
 - l'impianto proposto si inserisce in un sistema di impianti in serie (atteso che sia il tratto "a monte" che quello "a valle" del corso d'acqua inciso dalla derivazione qui in discussione sono già interessati da prelievi ad uso idroelettrico);
 - la quota minima di prelievo della derivazione (Q = 672,10 m. sin)) risulta superiore a quella di rilascio del DMV (Q = 672,79 m. slm), mentre il punto di prelievo e il punto di rilascio del DMV devono essere posizionati alla stessa quota; pertanto, ha innanzitutto prescritto un "nuovo dimensionamento del valore del DMV, con applicazione in prima ipotesi dei parametri integrativi di calibrazione puntuale e dell'ulteriore quota di modulazione temporale"; inoltre, ritenendo che "non sia accettabile una configurazione delle quote dell'opera di presa che non garantisca la priorità del DMV rispetto al prelievo", ha imposto l'acquisizione degli opportuni elaborati progettuali che dimostrino come l'attivazione del prelievo abbia inizio solo a partire da portate nell'alveo del T. Ogliolo superiori al valore di DMV come sopra determinato o, in alternativa, inserimento di un'apposta luce nell'opera di sbarramento in progetto, che garantisca la priorità del rilascio del DMV rispetto al prelievo in ogni condizione idrologica del corpo idrico interessato";

tali prescrizioni, la cui verifica è stata, anche qui, demandata espressamente alla Provincia quale "Ente istruttore" della richiesta derivazione, non risulta siano state adempiute preventivamente al rilascio del titolo concessorio (benché condizionanti la sua legittimità), né appaiono completamente ed organicamente recepite nella documentazione tecnica versata in sede di procedimento di autorizzazione unica:

per quanto riguarda la sperimentazione in situ è stato predisposto un piano di monitoraggio del tratto di corpo idrico interessato dagli effetti della gestione delle opere (monte-valle); in questo periodo sono in corso le misurazioni ante-operam;

in merito, invece, all'aspetto riguardante la garanzia della priorità del DMV rispetto al prelievo, si evidenzia che la soluzione adottata per quanto riguarda lo sbarramento in alveo e la bocca di presa, prevede il posizionamento di una paratoia a ventola regolabile, lungo lo sbarramento in alveo; in condizioni di completo abbattimento della paratoia a ventola, la soglia di stramazzo sulla traversa è posta ad una quota di 672,59 m s.l.m, quota inferiore di 31 cm rispetto alla soglia in entrata della bocca di presa;

per quanto riguarda la scala di rimonta, anche in questo caso, la soglia di tracimazione è posta alla quota di 672,71 m s.l.m., quota inferiore di 19 cm rispetto alla soglia di entrata della bocca di presa; il DMV è garantito dal dislivello costante determinato dalla differenza tra la quota del pelo libero di monte e le quote delle soglie di stramazzo, che nello specifico sono costituite da una paratoia a ventola gestita da PLC e da uno stramazzo meccanico munito di galleggiante, posto in corrispondenza dell'imbocco della scala di rimonta:

occorre inoltre precisare che in corrispondenza dello sbarramento è prevista l'installazione di idonei strumenti di misurazioni atti a garantire il corretto rilascio del DMV, prevedendo tra l'altro la trasmissione in continuo, agli Enti preposti, del valore di DMV rilasciato; in merito all'utilizzo dei parametri integrativi si evidenzia come ad oggi non siano ancora disponibili tutti i parametri di calibrazione puntuale del DMV, occorre inoltre precisare che il valore del DMV adottato per l'impianto in oggetto è pari al 20 % della portata media del torrente in oggetto, valore doppio rispetto al 10 % previsto dalla normativa; il valore di DMV pari al 20 % della portata media naturale è stato imposto dalla Regione Lombardia a seguito di accurata analisi degli aspetti ambientali emersi in sede di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto;

➤ per esemplificare la grave incompletezza che caratterizza, la progettazione sottoposta al vaglio della Conferenza dei Servizi, si sottolinea come gli elaborati delle sezioni trasversali siano solo di tipo "schematico", di per sé assolutamente non in grado di evidenziare le criticità che potrebbero emergere in fase esecutiva (e quindi del tutto incompatibili con l'istituto della Conferenza dei Servizi, oltreché palesemente inidonee a fondare il rilascio del titolo autorizzativo richiesto); le tavole progettuali, infatti, omettono di rappresentare l'interferenza con il Reticolo Idrico Minore, per il quale l'attraversamento dovrà avvenire esclusivamente in sub-alveo (come da nota del Comune prot. 10651 del 12/10/2012); si ritiene necessario evidenziare tale aspetto mediante la rappresentazione grafica delle sezioni trasversali di dettaglio; le sezioni di progetto dovranno poi essere rielaborate (specificandone i dettagli) ed integrate in occasione di ogni interferenza con la viabilità comunale; è stato altresì assolutamente omessa l'indicazione grafica della sezione trasversale in corrispondenza dell'attraversamento in sub-alveo del torrente Ogliolo per quanto attiene la linea elettrica Enel:

per quanto riguarda l'attraversamento del reticolo idrico minore, sono state elaborate le tavole grafiche "D.21 A – Condotta Forzata – Particolari attraversamenti RIM" e "D.21 B – Condotta Forzata – Particolari attraversamenti RIM", le tavole individuano i reticoli idrici minori posti in destra idrografica, nel tratto interessato dall'impianto in progetto e gli interventi previsti; occorre precisare come, dal sopralluogo in loco, l'unico valgello attivo sembra essere quello individuabile a monte del ponte Fabiola e identificato con il n.7; ciò nonostante è stata prevista la posa di tubazioni anche in corrispondenza degli altri impluvi riportati sull'Aerofotogrammetrico – 2000; si precisa che tutti gli attraversamenti verranno eseguiti in sub-alveo;

> lungo il percorso della condotta, compreso tra le sezioni 18 e 28, è poi posata la tubazione dell'acquedotto a

servizio di importanti infrastrutture pubbliche, quali la piscina comunale, il centro scolastico polivalente ed altri fabbricati:

anche questo caso è necessario conoscere preventivamente l'effettiva interferenza della stessa in rapporto con tali sotto-servizi, e ciò al fine di assicurare e garantire un fondamentale servizio pubblico ai cittadini ed acquisire gli elementi per valutare eventuali percorsi alternativi più confacenti; tali integrazioni, per essere accettabili, dovranno naturalmente essere opportunamente precedute da accurate indagini geognostiche:

a tal proposito è già stata elaborata la tavola grafica "D.26 – Condotta Forzata – Interferenze con sottoservizi", nel documento, mediante l'ausilio di Georadar e documentazione tecnica fornita dal comune, sono stati indicati i tracciati degli acquedotti comunali nel punto di interferenza con la condotta forzata; nelle tavole viene inoltre riportato un tracciato alternativo per l'esecuzione di un by-pass a garanzia del mantenimento del servizio anche durante l'esecuzione dei lavori;

➤ la progettazione non è poi aggiornata allo stato attuale dei luoghi: è infatti presente un'infrastruttura comunale, nello specifico il nuovo tratto del cosiddetto "percorso vita", in sponda destra del torrente Ogliolo, del quale il progetto in esame non rileva assolutamente l'esistenza:

in merito l'intera documentazione tecnica, riportante l'area interessata dalla realizzazione del "percorso vita", è stata aggiornata sulla base del rilievo topografico realizzato in loco in data 25 agosto 2014;

> l'accesso al cantiere non è poi completamente ed organicamente segnalato: le indicazioni si limitano alle limitrofe strade comunali di Via A. Morino, Viale Caduti del Lavoro e Via Treboldi, tralasciando altresì il collegamento tra detta viabilità comunale e l'effettiva area di cantiere; non è neppure indicata l'area di stoccaggio dei materiali, quella di carico/scarico, ecc:

in merito si specifica come rappresentato nelle tavole di cantiere B.06, B.07, B.08 e B.09, nonché in quelle relative alla viabilità "B.05 Rev.2 - Inquadramento Generale - Planimetria viabilità ed accessibilità al cantiere", si possono individuare quattro accessi alle aree di cantiere che si allontanano tutte da Viale Caduti del Lavoro;

per quanto riguarda l'opera di presa si usufruirà dell'accesso n. 1 che verrà impiegato anche per il tratto iniziale della condotta; gli accessi n. 2 e n. 3 verranno utilizzati per i lavori nel tratto centrale della condotta, mentre per il tratto finale e per l'edificio centrale e canale di scarico si transiterà dall'accesso n. 4; da un guado posto appena a valle del ponte "Fabiola" sarà possibile raggiungere la zona centrale;

come indicato nelle tavole di cantiere, il deposito del materiale scavato lungo la condotta forzata è individuato a bordo scavo per poi essere riutilizzato per i rinterri;

la porzione di materiale eccedente, verrà caricata direttamente su automezzo ed allontanata dal cantiere; in corrispondenza dell'edificio centrale e canale di scarico, nonché opera di presa e canale derivatore, si procederà con un allontanamento del materiale eccedente durante le operazioni di scavo, mantenendo però delle aree di stoccaggio con funzione di "polmone" per non avere un numero di trasporti eccessivi nell'arco della giornata;

per la distribuzione dei trasporti si rimanda ai paragrafi successivi, mentre per l'individuazione delle arre di stoccaggio si manda nuovamente alle tavole grafiche;

➤ il passaggio della tubazione forzata in prossimità del mappale n. 141 del Fg. 99, interferisce con un fabbricato esistente: non si evince dagli elaborati progettuali come avverrà il posizionamento della condotta;

in merito a tale aspetto è prevista la demolizione di parte del fabbricato ad oggi adibito a deposito attrezzi per poi, a posa avvenuta della condotta forzata, procedere alla ricostruzione della parte di fabbricato demolita;

➤ dalla relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto, tav. A.01 (pag. 62), si prende atto della previsione di una rimanenza di materiale di risulta pari a mc 8.800; detta imponente massa di materiale andrà smaltita

presso le discariche autorizzate; gli elaborati progettuali, però, non forniscono invero alcuna indicazione circa le modalità, i tempi e la localizzazione di smaltimento: si richiedono conseguentemente delucidazioni in merito, anche in considerazione del fatto che in zona non sono presenti attività che possono ricevere un quantitativo,così elevato di materiale:

sul punto è stato riscontrato come indicato nella relazione tecnica di progetto, l'ammontare del materiale di risulta è distribuito come dal seguente prospetto:

totale	54.950 mc	46.150 mc	8.800 mc
- canale di scarico	7400 mc	6000 mc	1400 mc
- edificio centrale	1650 mc	1650 mc	mc
- condotta forzata	39500 mc	36100 mc	3400 mc
- vasca di decantazione e di carico	1100 mc	600 mc	500 mc
- traversa di presa – canale derivatore	5300 mc	1800 mc	3500 mc
	scavo	reimpiego	esubero

l'allontanamento del materiale verrà effettuato con camion 4 assi, ed in alcuni tratti (anche a seconda delle disponibilità dell'impresa) si potrà procedere con camion rimorchi con vasca; utilizzando un valore medio di 20 mc a trasporto, si stimano circa 440 trasporti;

supponendo di effettuare non più di un trasporto all'ora (8 trasporti per dì) per non sovraccaricare la viabilità comunale, si ottengono 55 giornate lavorative per l'allontanamento di tutto il materiale;

si precisa inoltre che grazie alle aree di stoccaggio temporanee, individuate all'interno dell'area di cantiere dell'opera di presa e dell'edificio centrale, sarà possibile accumulare materiale in modo da sospendere i trasporti in corrispondenza di periodi particolarmente delicati dal punto di vista della viabilità (periodo di ferragosto, vacanze natalizie, eventuali ponti per festività);

per l'individuazione del sito di destinazione e l'eventuale riutilizzo presso altri siti si rimanda ai paragrafi precedenti dove si è già affrontata tale tematica;

➢ la posa della tubazione forzata e le attività connesse alla realizzazione dell'impianto prevedono poi l'interruzione di Via G. Sora: anche in questo specifico caso dovrà essere elaborata la necessaria sezione di dettaglio che mostri in modo chiaro e preciso come avverrà l'attraversamento della strada comunale; si evidenzia come tale interruzione è potenzialmente molto critica, in quanto inibisce l'accesso ai cittadini alle proprie abitazioni; dovrà, pertanto, essere attentamente valutato anche tale aspetto e garantito l'accesso ai fabbricati di residenza mediante un percorso alternativo (che gli elaborati progettuali e le relazioni annesse dovranno individuare);

in merito a tale aspetto è stata elaborata la tavola grafica "B.05 A – Inquadramento Generale – Sezioni attraversamenti viabilità esistente", nella quale è riportato anche l'attraversamento che interessa via G. Sora; in dettaglio la durata delle fasi di esecuzione scavo, posa condotta forzata e rinterro, sono quantificabili in circa 3 giorni lavorativi, durante i quali è prevista la posa di apposita passerella provvisoria in carpenteria metallica che verrà agevolmente movimentata con l'ausilio di escavatore; tale scelta implica una significativa diminuzione dei disagi per le utenze che percorrono la strada, garantendo allo stesso tempo la sicurezza delle maestranze che opereranno sul fondo dello scavo e la fruibilità della via.

> come da comunicazione prot. 10651 del 12/10/2012, atteso che il progetto prevede la posa della condotta forzata in prossimità del ponte di "Fabiola", in particolare la tav. D.26 evidenzia uno scavo in roccia di considerevoli dimensioni, la cui effettiva realizzazione comprometterà, con tutta probabilità, la stabilità del manufatto; trattasi di ponte medioevale d'interesse storico-culturale, vincolato quale bene monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004: a tal proposito si ritiene del tutto indispensabile un approfondimento progettuale al fine di salvaguardare l'infrastruttura pubblica, valutando anche la possibilità di variazione del tracciato di progetto. Dovrà essere specificata altresì la porzione di percorso vita che diverrà inutilizzabile durante i lavori e per quale periodo, così come per la rete della viabilità comunale;

al riguardo è stata aggiornata la tavola grafica "D.22 Rev.2 - Condotta Forzata - Particolare

posa condotta in corrispondenza del ponte romano" in cui è stato previsto la posa di una centina in legno a sostegno dell'arcata del ponte;

occorre comunque rimarcare che già il previsto sistema di realizzazione dello scavo che prevede l'utilizzo del filo diamantato, già di per se, limita di molto i possibili danni allo storico ponte, in quanto la tecnica del taglio con filo diamantato risulta essere una delle meno invasive soprattutto dal punto di vista delle vibrazioni e delle polveri emesse;

> si segnala, infine, che in prossimità delle sezioni di progetto 23 e 24, sono presenti due scarichi fognari comunali: la sottrazione di acqua dal torrente Ogliolo, provocando una diminuzione della diluizione di tali scoli, potrà quindi determinare un rilevante peggioramento della qualità delle acque con le conseguenti possibili criticità di carattere igienico-sanitario; anche dette problematiche (con la loro potenziale incidenza sulla salute pubblica), dovranno essere attentamente esaminate dalle autorità competenti (nella fattispecie ARPA e ASL):

a tal proposito si rimanda a quanto sopra esposto in riscontro alle precedenti osservazioni;

in merito al rilascio del DMV regolato con apposita paratoia a ventola chiede informazioni circa l'affidabilità dei sistemi controllo e quindi della certezza del rilascio:

per quanto riguarda l'affidabilità del sistema di rilascio e regolazione del DMV, si fa presente che il sistema, composto da un misuratore di livello ad ultrasuoni e da una paratoia a ventola regolabile è da ritenersi affidabile; alla luce delle integrazioni richieste dall'ARPA che pur valutando come appropriato il sistema di rilascio del DMV ha richiesto il posizionamento di ulteriori sistemi di misurazione e controllo come:

- asta idrometrica allineata al sensore di livello;
- tacche segnalatrici del grado di apertura della paratoia;
- 1.7.6. in riscontro a quanto osservato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici di Brescia-Cremona- Mantova inerente:
 - ➤ la mitigazione con vegetazione del fabbricato di centrale sia meno evidente, con una maggior valorizzazione paesistica dell'intorno;

in proposito sono state apportate delle modifiche alla mitigazione con vegetazione del fabbricato; in particolare la vegetazione ad alto fusto è stata sostituita con vegetazione a basso fusto;

- 1.7.7. in riscontro a quanto osservato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia inerente:
 - > i terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto in progetto sono a rischio archeologico in quanto nel territorio di Edolo sono noti diversi siti archeologici e zone con manifestazioni d'arte rupestre; pertanto, per quanto di competenza di questo Ufficio, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto, a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni:
 - nell'area interessata dalla costruzione dell'edificio centrale e della centrale di produzione dovranno essere eseguiti saggi preventivi volti ad accertare la presenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico; i saggi dovranno consistere in trincee eseguite mediante mezzo meccanico con benna liscia per abbassamenti successivi da determinarsi sulla base delle prime evidenze stratigrafiche e dovranno essere effettuati sotto costante assistenza da parte di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico ad onere del committente; la ditta in questione si metterà in contatto con la scrivente Soprintendenza, cui compete la direzione delle indagini ai sensi del D.l.g.s. 42/2004 per concordare modalità e criteri dei sondaggi e valutare le strategie da seguire in caso di rinvenimenti archeologici:
 - tutti gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti (scavo di fondazione per la posa della nuova condotta forzata nei tratti 1 e 3, scavo per la realizzazione del canale di scarico e per la posa della linea elettrica), compresi quelli relativi agli apprestamenti della viabilità di cantiere e dei depositi dei materiali, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica; si raccomanda di comunicare a detto Ufficio il nominativo della ditta archeologica prescelta e là data indicativa di inizio lavori;

in proposito è stato recepito quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici; per quanto riguarda il nominativo della ditta specializzata in ricerche archeologiche, viene nominata la ditta: SAP Società Archeologica s.r.l con sede in Viale Risorgimento 14 – 46100 Mantova;

1.7.8. in riscontro a quanto osservato dalla ARPA inerente:

➤ alle rocce e terre di scavo evidenzia che vanno movimentate in osservanza della normativa di cui all'art. 41bis d.l. 69/13, così come già indicato nella, valutazione tecnica;

sul punto si rimanda a quanto detto in precedenza;

1.7.9. in riscontro a quanto osservato dalla ARPA Servizio Idrograrfico inerente:

► la strumentazione per la misura della portata derivata e rilasciata:

in merito la società si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni/richieste formulate da ARPA Lombardia, in particolare si procederà:

- al posizionamento di un'asta idrometrica allineata al sensore di livello in opera di presa;
- al posizionamento di tacche segnalatrici del grado di apertura della paratoia a ventola;
- all'individuazione, sull'asta graduata a monte della scala di rimonta, del battente idrico necessario al mantenimento del corretto rilascio;
- ad interventi periodici di manutenzione e pulizia degli organi di controllo e rilascio;
- e alla trasmissione dei dati nelle modalità e tempi richiesti;

Viste le considerazioni e osservazioni emerse in sede di istruttoria ed i riscontri che la Società concessionaria ha prodotto con la presentazione della documentazione sopra specificata, l'Ufficio Usi Acque della Provincia ritiene che la realizzazione delle opere in progetto devono essere anche ottemperate le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico Sezione L quale parte integrante sostanziale del presente atto;

Rilevato inoltre che:

- relativamente al procedimento in oggetto non hanno partecipato alla predetta Conferenza di Servizi, né hanno rassegnato pareri i seguenti Enti:
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Preso atto che i lavori della Conferenza di Servizi si sono conclusi, ed a maggioranza dei pareri favorevoli acquisiti si intende approvato il progetto in esame, anche ai sensi degli artt. 6 bis e 7 della legge 241/90, così come modificato dalla legge 78/10, si ritiene acquisito l'assenso degli Enti invitati a partecipare alla Conferenza ma risultati assenti, anche per quelle Amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale;

Visti infine:

- ✓ la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;
- ✓ il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- ✓ la legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. e ritenuto di poter rilasciare il presente atto;

DISPONE

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, il progetto rappresentato dalle tavole e documenti indicato nell'Allegato Tecnico Sezione A, relativo alla concessione rilasciata con atto della Provincia n. 4620 del 30.11.12 alla società EDB Srl con sede legale in A. De Gasperi, 23 a Darfo B.T. (BS), per la derivazione di acqua dal torrente Ogliolo di Edolo o Fiumincello in comune di Edolo (BS), e di autorizzare la stessa Ditta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico alle condizioni e con le prescrizioni specificate nel presente atto e nell'unito Allegato Tecnico, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, oltre a quanto specificato nel decreto della Regione Lombardia n. 425 del 24.01.2011 inerente l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- 2. che l'esercizio provvisorio della derivazione e dell'impianto idroelettrico, previsto dall'art. 10 del disciplinare di concessione del 27.11.12, non potrà essere autorizzato qualora non siano dismessi gli scarichi di reflui fognari non depurati, attualmente recapitati nel torrente Ogliolo/Fiumicello, e siano completati i lavori di collettamento fognario connessi a detti scarichi, la cui regolare esecuzione deve essere certificata dal Comune di Edolo con apposito atto e trasmessa all'Autorità concedente; l'esercizio definitivo della derivazione e dell'impianto idroelettrico, è subordinato alla predetta condizione circa la dismissione degli scarichi fognari e completamento del relativo collettamento, potrà aver luogo a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità concedente del certificato di collaudo, redatto da Tecnico professionista abilitato che sarà nominato dalla medesima Autorità;
- 3. di dare atto che le opere per la realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo impianto, oggetto del procedimento, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art.12 del d.lgs.387/2003, per cui con il presente provvedimento è disposto sulle aree di proprietà interessate dalle opere il vincolo preordinato all'esproprio/asservimento, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e demandato al competente Ufficio Espropri della Provincia l'adozione degli atti di esecuzione, le cui procedure devono essere concluse entro cinque anni dalla data del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, per quanto occorra, variante allo strumento urbanistico PGT del Comune di Edolo, inerente la destinazione dei suoli occupati dalle opere in progetto e sostituisce gli atti di assenso previsti dalla normativa per la realizzazione dell'impianto in questione; detta variante perderà la propria efficacia qualora l'impianto idroelettrico e relative pertinenze siano dismesse e ripristinati i luoghi, in qual caso le aree interessate riacquisiranno la loro originaria destinazione;
- 5. di stabilire a pena di decadenza dell'autorizzazione, che il termine per l'inizio dei lavori, la cui data deve essere comunicata preventivamente (almeno 10 giorni) alla Provincia ed agli Enti territorialmente competenti, non può essere superiore ad un anno dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, mentre il termine di conclusione non può superare i tre anni dalla medesima data di inizio lavori, salvo proroghe disposte dall'Autorità concedente, previa richiesta da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini;
- 6. che l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (decreto ministeriale 14.1.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni) nonché del decreto Presidente C.M. 3074 del 20/03/2003 e s.m.i. sulle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, per quanto applicabili;
- 7. di dare atto che la presente autorizzazione unica in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica, idrogeologica, forestale, ambientale, idraulica sostituisce i seguenti atti:
 - ✓ il titolo edilizio di cui al decreto Presidente Repubblica 380/2001 e s.m.i. di competenza comunale, fermo restando l'osservanza a tutte le norme, regolamenti e disposizioni vigenti sotto il profilo edilizio,

- urbanistico e quanto connesso all'attività di cantiere ed è vincolato alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico Sezione M;
- ✓ autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. vincolata alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico Sezione H, oltre all'autorizzazione paesaggistica per la trasformazione del bosco di cui all'Allegato Tecnico Sezione I;
- ✓ autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt .43 e 44 legge regionale 31/2008 s.m.i., di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, sottoposta alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico Sezione I;
- ✓ autorizzazione alla realizzazione della linea elettrica di connessione ai sensi della L.R. 52/82 vincolata alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico Sezione C;
- 8. di dare atto che in merito all'impianto di connessione di media tensione da 15 kV della nuova centralina idroelettrica alla rete elettrica di ENEL Distribuzione, la società EDB Srl è autorizzata alla costruzione di detta linea, mentre l'esercizio della medesima e in capo alla società Enel Distribuzione Spa, subordinato alle prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico Sezione C;
- 9. di dare atto che le varianti progettuali intervenute durante l'iter autorizzativo in argomento sono considerate non sostanziali delle caratteristiche della concessione, mentre gli interventi di sistemazione degli scarichi fognari comunali e del collettore comunale, gli interventi volti a rendere percorribile dalla fauna ittica tutto il tratto sotteso dalla derivazione fino alla scala di rimonta dell'ittiofauna in corrispondenza dell'opera di presa, si inquadrano come compensazioni ambientali;
- 10. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto di tutte le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente atto in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio, sicurezza pubblica applicabili in relazione all'intervento inerente la realizzazione dell'impianto idroelettrico ed il successivo esercizio, oltre alle normative in materia ambientale applicabili;
- 11. di dare atto che gli interventi di modifica, le opere connesse e le infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 387/03;
- 12. che la Società concessionaria prima della comunicazione di inizio dei lavori deve assolvere all'onere di presentare:
 - alla Provincia di Brescia idonea garanzia fideiussoria di € 1.266.000,00 (unmilioneduecentosessantaseimila/00 euro) ai sensi dell'art. 19, comma 4, lettera d) del regolamento regionale n. 2/2006, pari al 20 % del costo di realizzazione dell'intervento in argomento, che sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della derivazione e relative opere da parte dell'Autorità concedente;
 - alla Comunità Montana di Valle Camonica la polizza fideiussoria per un importo garantito di € 50.000,00 (cinquantamila/00), come stabiliti dalla stessa e riportati alla Sezione H dell'Allegato Tecnico;
- 13. di fare salvi tutti gli atti, gli adempimenti e gli oneri procedimentali attinenti il profilo urbanistico edilizio per l'intervento di costruzione dell'impianto in argomento, nonché gli altri profili ambientali, igienico-sanitari, viabilistici, ecc., di competenza comunale e/o di altri soggetti;
- 14. che a seguito della comunicazione di fine lavori, da inoltrarsi alla Provincia e a tutti gli Enti territorialmente interessati, sia redatto il certificato di collaudo delle opere eseguito da parte di un tecnico

- professionista abilitato, nominato dalla Provincia, ai sensi del R.D. 1285/20 e R.R. 2/2006, il cui onere sarà totalmente a carico della Società concessionaria;
- 15. di ricordare che ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003, la società EDB Srl avrà l'obbligo di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o per l'inadempienza delle prescrizioni imposte con la presente autorizzazione e che l'eventuale ripristino dovrà essere attuato nel rispetto delle norme e procedure vigenti;
- 16. che la Società concessionaria dovrà ottemperare, qualora dovuto, a tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 in materia di normativa antincendio;
- 17. che la società EDB Srl risponda esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni cointeressate, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;
- 18. di trasmettere copia del presente atto ai seguenti soggetti:
 - Comune di Edolo Largo Mazzini, 1 25048 Edolo (BS);
 - Ministero per i Beni i le Attività Culturali e de Turismo Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Brescia Cremona Mantova Via Gezio Calini, 26 25100 Brescia (BS);
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia Corso Magenta, 24 20122 Milano (MI);
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia Via De Amicis N. 11 20123 Milano (MI);
 - ARPA Dipartimento Di Brescia Distretto Vallecamonica Via Cantore, 20 25128 Brescia (BS);
 - ARPA U.O. Servizio Idrografico Viale F. Restelli, 3/1 20124 Milano (MI);
 - ASL di Vallecamonica Sebino Via Nissolina, 2 25043 Breno (BS);
 - Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica Valutazione di Impatto Ambientale Piazza Città di Lombardia 20124 Milano (MI);
 - Regione Lombardia Sede Territoriale Di Brescia Struttura Sviluppo Del Territorio Via Dalmazia n. 92/94 25125 Brescia (BS);
 - Comando Provinciale Vv.Ff. Via Scuole N. 6 25100 Brescia (Bs);
 - Comunità Montana di Valle Camonica Piazza F. Tassara, 3 25043 Breno (BS);
 - Società ENEL Distribuzione Spa Distribuzione Territoriale Rete Lombardia Unità Esercizio Rete Casella Postale 17010 Via Pindaro, 29 20128 MILANO;

ed ai seguenti Uffici della Provincia di Brescia:

- Settore Ambiente ed Attività Estrattive Rifiuti ed Energia Ufficio Vincoli E Pianificazione Ambientale Sede;
- Settore Ambiente ed Attività Estrattive Rifiuti ed Energia Ufficio Acqua Sede;

- Area Innovazione e Territorio Settore Assetto Territoriale Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Sede;
- Settore Caccia Pesca Sport Ufficio Pesca Sede;
- Area Tecnica Ufficio Espropriazioni e Linee Elettriche Sede.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, di cui uno in formato cartaceo completo di allegati uno da trasmettere previo assolvimento dell'imposta di bollo ove dovuta, alla sede legale della Società concessionaria EDB Srl, Via A. De Gasperi, 23 25047 Darfo B/T (BS) mediante raccomandata A.R. o ritiro brevi mano da parte di un delegato della Società, e l'altro da conservare agli atti provinciali.

Avverso il presente atto può essere	proposto ricorso agli	organi competenti	entro i termini	di legge.
Brescia,				

Il Direttore del Settore Ambiente - Protezione Civile (Dott. Giovanmaria Tognazzi)



PROVINCIA DI BRESCIA

AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO SETTORE AMBIENTE UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

OGGETTO: Regio decreto 11.12.1933 n. 1775 e legge regionale 12.12.2003, n. 26.

Concessione alla società EDB Srl, con sede in Via A. De Gasperi, 23 – 25047 Darfo B.T., di cui all'atto della Provincia di Brescia n. 4620 del 30.11.12, inerente la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal torrente Ogliolo di Edolo o Fiumicello in comune di Edolo;

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico.

Rif. Catasto Utenze Idriche BS03209222009 - Cod. Fald. 2577

ALLEGATO TECNICO:

- SEZIONE A ELABORATI PROGETTUALI E RELATIVE INTEGRAZIONI
- SEZIONE B PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELL'ITTIO-FAUNA
- SEZIONE C PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE AI SENSI DELLA L.R. 52/82
- SEZIONE D PRESCRIZIONI DELL'ARPA LOMBARDIA SERVIZIO IDROGRAFICO
- SEZIONE E PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA
- SEZIONE F PRESCRIZIONI ARPA LOMBARDIA DIPARTIMENTO DI BRESCIA DISTRETTO VALLECAMONICA
- SEZIONE G PRESCRIZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA IN MATERIA IDRAULICA
- SEZIONE H PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
- SEZIONE I PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE FORESTALE IDROGEOLOGICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO
- SEZIONE L ULTERIORI PRESCRIZIONI DELL'UFFICIO USI ACQUE DELLA PROVINCIA
- SEZIONE M PRESCRIZIONI INERENTI IL TITOLO EDILIZIO

SEZIONE A

Elaborati progettuali e relative integrazioni (tabella allegata all'atto - file PDF)

SEZIONE B

Prescrizioni la tutela dell'ittio-fauna

In relazione al parere favorevole dell'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia, di cui al protocollo n. 0091986/14 del 24.07.14, dal quale si evince che è condivisa la scelta progettuale di realizzare la scala di rimonta a bacini successivi per il superamento del salto, si confermano le seguenti raccomandazioni/prescrizioni:

- la Società concessionaria è tenuta a verificare la portata idraulica della scala di rimonta, per assicurare alla stessa le condizioni idrauliche prospettate nella relazione progettuale;
- la Società concessionaria a dare comunicazione scritta all'Ufficio Pesca con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori, per gli adempimenti di competenza di detto Ufficio;

SEZIONE C

Prescrizioni in merito alla realizzazione della linea elettrica di connessione ai sensi della L.R. n. 52/82

- a. in merito all'assenso dell'Area Tecnica della Provincia Settore Grandi Infrastrutture della Provincia espresso con nota del 28.07.14, ai sensi della L.R. 52/82, per la realizzazione e l'esercizio della rete elettrica di connessione all'impianto idroelettrico, si confermano le prescrizioni di seguito riportate:
 - le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 - la Ditta autorizzata viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - la Ditta autorizzata resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 - la Ditta autorizzata è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82 ed il collaudo ai sensi dell'art. 10.
- b. **la società Enel Distribuzione Spa** Divisione Infrastrutture e Reti ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione dell'impianto in questione, registrato al protocollo della Provincia n. 0105475 del 02.09.14, le cui prescrizioni sono di seguito riportate:
- la soluzione di connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica Enel sia conforme a quanto illustrato nel preventivo inviato il 27.05.2014 ed accettato dal produttore (rif. pratica GOAL codice di rintracciabilità n. T0516365);
- qualora in prossimità dell'area di intervento siano presenti impianti elettrici, è indispensabile che sia adottato, in sede costruttiva, ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto anche solo accidentali con tali impianti, che sono come noto, tenuti costantemente in tensione;

SEZIONE D

Prescrizioni di ARPA Lombardia - Servizio Idrografico

In riferimento al parere di competenza l'ARPA Lombardia U.O.C. Servizio Idrografico trasmesso con nota registrata al protocollo della Provincia n. 0096557 PEC del 04.08.14, relativo ai misuratori di portata dell'acqua derivata e della portata rilasciata come deflusso minimo vitale, si confermano le seguenti prescrizioni.

La strumentazione proposta per la misura della portata derivata, consistente in un misuratore di portata ad ultrasuoni installato sulla condotta forzata, risulta idonea; in merito a completamento della documentazione fornita è richiesto di:

- a posizionamento avvenuto deve essere trasmesso alla predetta Agenzia l'esatta ubicazione dello strumento, il modello e le caratteristiche tecniche del misuratore di portata, nonché le misure di calibrazione eseguite e la certificazione di avvenuta installazione secondo le norme stabilite dalla ditta costruttrice.

La strumentazione proposta per la misura della quota parte della portata di DMV rilasciata dalla paratoia a ventola (Q _{DMV-paratoia} variabile durante l'anno) previsto sul corpo traversa, consiste in un sensore di livello installato a monte dello sbarramento per la misura del battente idrico e in 2 sensori angolari per la misura del grado di inclinazione della paratoia risulta idonea; al riguardo a completamento della documentazione fornita è richiesto di:

- installare un'asta idrometrica alla quale mantenere allineato il sensore di livello;
- prevedere un sistema a tacche segnalatrici del grado di apertura della paratoia a ventola;
- fornire alla suddetta Agenzia, a posizionamento avvenuto, l'esatta ubicazione, il modello e le caratteristiche tecniche del sensore di livello, nonchè la certificazione di avvenuta installazione secondo le norme stabilite dalla ditta costruttrice:
- fornire alla suddetta Agenzia le misure eseguite per la taratura dei coefficienti idrici utilizzati nei calcoli idraulici relativi al dimensionamento del sistema di rilascio.

Per quanto concerne il rilascio della quota parte della portata di DMV rilasciata tramite la scala di risalita dei pesci (Q _{DMV-scala pesci – 350 l/s} costante durante l'anno), il dimensionamento dello stramazzo a galleggiante posizionato all'ingresso di monte della scala stessa, risulta opportunamente eseguito. In merito, a completamento della documentazione fornita è richiesto di:

- segnalare in modo evidente sull'asta graduata l'altezza del battente idrico necessario al mantenimento del corretto rilascio, come da calcoli idraulici;
- assicurare il corretto funzionamento dello stramazzo a galleggiante prevedendo anche periodici interventi manutentivi ed inviare alla predetta Agenzia un documento in siano specificate le modalità e la frequenza dei controlli;
- inviare alla predetta Agenzia le misure per la calibrazione dei coefficienti idrici utilizzati nei calcoli idraulici relativi al dimensionamento dello stramazzo.

Si rappresenta inoltre, che le concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico rilasciate o rinnovate a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 29.10.13, n. 9, è previsto "l'obbligo di installare, presso ogni opera di presa ubicata sui corsi d'acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rilasciato in alveo dalle opere di presa". Con successiva deliberazione della Giunta regionale, saranno definite anche le modalità per la misurazione e la trasmissione dei dati. Nell'attesa di eventuali aggiornamenti contenuti nella suddetta delibera, tutti i dati relativi alle misure delle portate derivate, dovranno essere trasmessi all'ARPA – Servizio Idrografico con cadenza trimestrale a mezzo posta elettronica certificata alla mail: arpa@pec.regione.lombardia.it secondo il formato standard di cui alla seguente schema.

SPECIFICHE FORMATO DATI MONITORAGGIO

Formato nome file (eventuale nome foglio):

nomeconcessionario_aaaammgginiziomisure-aaaammggfinemisure_nomederivazione

Formato data: gg/mm/aaaa

Formato ora: hh:mm

Formato dato: 2 cifre decimali, utilizzare il punto come separatore dei decimali. Non utilizzare separatori per

le migliaia

Separatore tra colonne: virgola se si utilizza il formato testo formattato (file .txt), altrimenti su foglio

elettronico (.xls, .csv, .dbf,...) è sufficiente inserire un dato per ogni cella, come nell'esempio sottostante

Indicatore dato mancante: -9999

Formato Note: utilizzare questo campo di testo per eventuali note sul funzionamento degli strumenti,

anomalie del dato, etc.

Formato intestazione delle colonne dati: indicare sempre l'unità di misura utilizzata. Qualora si indichi il

livello di invaso rispetto ad una altezza di riferimento (zero idrometrico) indicare nell'intestazione la quota in

metri s.l.m. del riferimento adottato. Se si ritiene opportuno, indicare anche il livello idrometrico, altrimenti

riportare soltanto la/le portate derivate per ogni opera dotata di misuratore e la portata di deflusso minimo

vitale.

Non inserire nessuna altra informazione nel file oltre alla tabella contenente i dati di monitoraggio, con

le intestazioni di colonna.

Esempio:

Nome file: Contenuto del file:

Data	Ora	Q derivata	Q DMV totale	Note
		(l/s)	l/s	
01/01/2014	00:00			
01/02/2014	00:00			
	•••	•••		
31/12/2014	00:00	-9999		Strumento non funzionante

SEZIONE E

Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

In riferimento al parere favorevole del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia trasmesso con nota prot. 08265 del 05.08.14, registrato al protocollo della Provincia n. 0099576 del 11.08.14 si confermano le prescrizioni di seguito riportate:

- nell'area interessata dalla costruzione dell'edificio di centrale e della centrale di produzione dovranno essere eseguiti saggi preventivi volti ad accertare la presenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico; i saggi dovranno consistere in trincee eseguite mediante mezzo meccanico con benna liscia per abbassamenti successivi da determinarsi sulla base delle prime evidenze stratigrafiche e dovranno effettuarsi sotto costante assistenza da parte di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico ad onere del committente; la ditta in questione si metterà in contatto con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, cui compete la direzione delle indagini ai sensi del D. Lgs. 42/2004 per concordare modalità e criteri dei sondaggi e valutare le strategie da seguire in caso di rinvenimenti archeologici;
- tutti gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti (scavo di fondazione per la posa della nuova condotta forzata nei tratti 1, e 3, scavo per la realizzazione del canale discarico e per la posa della linea elettrica), compresi quelli relativi agli apprestamenti della viabilità di cantiere e dei depositi dei materiali, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica; si raccomanda di comunicare alla predetta Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica prescelta e la data indicativa di inizio lavori.

SEZIONE F Prescrizioni in materia ambientale dell'ARPA Dipartimento di Brescia Distretto Vallecamonica

In relazione alla valutazione dell'ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia – Distretto Vallecamonica trasmessa con nota registrata al protocollo della Provincia n. 0097110 del 06.08.14, si confermano le seguenti osservazioni e prescrizioni, di seguito riportate.

Premesso che – per quanto applicabile in riferimento alla normativa vigente – le opere devono rispettare le prescrizioni di cui al decreto n. 425 del 24.01.2011 della Regione Lombardia inerente la esclusione dalla procedura di VIA.

Considerato l'impatto negativo temporaneo durante le fasi di realizzazione dei lavori, si conferma l'obbligo di:

- a. evitare sversamenti accidentali nel corpo idrico superficiale (cis) vietando le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici/attrezzature che potrebbero determinare la dispersione anche sul suolo di sostanze pericolose (oli minerali, liquidi di raffreddamento, carburanti);
 - la violazione di tali norme sono sanzionate, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa di cui all'art. 133 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.; qualora il fatto costituisca illecito penale si applicano le sanzioni previste dall'art. 137 del medesimo decreto;
- b. raccogliere le "acque nere" dei servizi igienici per il personale di cantiere e smaltirle correttamente; lo smaltimento in CIS o su suolo delle acque reflue domestiche senza autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale 3/2006 e senza rispettare i valori limite previsti (a monte di ogni presidio depurativo) dalla tabella 1 del predetto regolamento, nonché tutti quelli ulteriormente contemplati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 133 di detto decreto e s.m.i.; qualora il fatto costituisca illecito penale si applicano le sanzioni previste dall'art. 137 del medesimo decreto;

- c. evitare per quanto possibile le dispersioni di calcestruzzo/boiacca ponendo particolare attenzione alla fase di getto in prossimità della risorsa idrica;
- d. individuare aree di stoccaggio di inerti, materiale e attrezzature necessarie alle diverse fasi di cantiere a distanza ed in posizione tale da non causare sversamenti diretti delle acque di dilavamento in alveo con conseguente trasporto di solidi sospesi ed inquinanti o, in alternativa, si dovranno prevedere sistemi di captazione ed allontanamento delle stesse; per le acque di scarico provenienti dai cantieri fissi (acque reflue civili, acque di dilavamento dei piazzali, acque di lavaggio ruote degli automezzi, acque di lavaggio delle betoniere, ecc.), laddove vadano ad immettersi in corsi d'acqua superficiali, dovranno rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2 del decreto legislativo 152/06 e smi, così come prescritto dall'art. 105 del T.U.A; si rammenta che anche l'art. 15 del codice della strada vieta di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- e. provvedere a dotarsi di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure di intervento immediatamente operative al verificarsi della emergenza al fine di tutelare acque sotterranee/superficiali, suolo e sottosuolo da sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente derivanti dai cantieri, nonché dagli eventuali depositi temporanei;
- f. perseguire la massima limitazione delle emissioni sonore ed in atmosfera generate da macchine operatrici e/o da movimentazione dei materiali; analogamente l'impatto acustico dell'opera completa e funzionante dovrà essere congruo con i limiti di zonizzazione acustica o con le prescrizioni transitorie di legge nel caso di mancata attuazione,
 - in caso di mancato rispetto delle norme in materia il quadro normativo in materia di inquinamento e disturbo acustico, oltre ad essere costituito dalla legge 447/95 e dai suoi decreti applicativi e dalla legge regionale 13/01, comprende anche l'art. 659 c.p. e 844 c.c.; il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione (sia assoluti che differenziali), determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, 2° comma della legge 447/95, nonché quelle previste dall'art. 674 del C.P.;
 - in ogni modo si richiede esecuzione fonometrica nelle fasi ante operam e di esercizio dell'impianto: gli esiti dovranno essere trasmessi all'Ente procedente ed all'Amministrazioni comunali, che potranno avvalersi dell'Agenzia per i supporti del caso;
- g. valutare la compatibilità dell'opera con la destinazione urbanistica delle aree, anche in riferimento alle problematiche "campi elettromagnetici" in ossequio al DPCM 08/07/2003 e s.m.i., che fissa i limiti di esposizione e valori di attenzione per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti;
- h. porre la massima attenzione affinché le terre e rocce da scavo non vengano contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e movimentazione, nonché dalle attività di costruzione. Si rammenta che le terre e rocce di scavo riutilizzabili ed effettivamente riutilizzate in cantiere non costituiscono rifiuto se non contaminate ed allo stato naturale (art. 185, comma 1, lettera c) decreto legislativo 152/06 e s.m.i.); si rimarca che nell'ambito del procedimento edilizio in cui si inserisce il riutilizzo delle terre e rocce da scavo le stesse continuano ad assumere la connotazione di rifiuto, qualora la gestione in deroga non ottemperi strettamente alle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto legge 69/20013;
- i. gestire lo smaltimento dei rifiuti decadenti dalle operazioni necessarie all'esecuzione dei lavori nel rispetto della vigente materia (art. 182 parte quarta decreto legislativo 152/06 e s.m.i.) e conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 188 (oneri produttori e detentori), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporto rifiuti) del decreto legislativo 152/06.

Inoltre nel suddetta valutazione tecnica dell'ARPA è ritenuto indispensabile evidenziare quanto segue:

- a. tutte le operazioni di cantiere invasive per il territorio e con ciò si intendono anche le operazioni di scavo e le eventuali movimentazioni su ruota/cingolo prevedano mitigazioni adeguate e attenzioni particolari anche al fine di assicurare e accelerare il ripristino ambientale dei luoghi; al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dell'eventuale materiale di risulta derivante dalle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie dei luoghi;
- b. è fondamentale scegliere oculatamente il periodo più opportuno di esecuzione dei lavori, al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna terrestre ed acquatica, specialmente durante il periodo riproduttivo; anche in questo caso pare opportuna una valutazione, degli uffici competenti, sulla tempistica dei lavori previsti;
- c. tutte le relative opere a progetto dovranno essere coerenti con la vincolistica in materia di prevenzione idrogeologica; particolare attenzione dovrà essere prestata nell'autorizzare lavori presso versanti soggetti a movimenti franosi;
- d. in riferimento al previsto periodico allontanamento delle sabbie depositate nella vasca di decantazione tramite periodica apertura di paratoia di scarico, si rammenta che in sede di esercizio lo smaltimento dei fanghi e/o materiale litoide prodotti dalle operazioni di pulizia degli impianti di sedimentazione (dissabbiatori, sghiaiatori) e sgrigliatore, deve essere effettuato conformemente alle disposizioni di cui alla Parte IV decreto legislativo 152/06 relativa alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli (art. 182 parte quarta decreto legislativo 152/06 e s.m.i.) e conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 188 (oneri produttori e detentori), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporto rifiuti) del decreto legislativo 152/06: infatti i sedimenti di cui trattasi devono essere identificati quali rifiuti; non sono pertanto ammissibili operazioni di fluitazione/sfangamento che costituiscono comportamento antigiuridico ai sensi dell'art. 256 del precitato decreto;
- e. infatti, il mantenimento delle capacità di invaso e la salvaguardia sia della quantità dell'acqua invasata sia del corpo recettore attraverso le operazioni di svaso, sghiaiamento, sfangamento e spurgo e degli invasi soggetti alle norme del decreto Presidente Repubblica 1363/59 e s.m.i. e dell'art. 114 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i., non risultano regolamentati;
- f. le terre e roccie da scavo (di cui dell'art. 1, comma 1, lett. b del decreto ministeriale 161/2012) non provenendo da attività od opere soggette a VIA e/o AIA in relazione a quanto disposto dall'art. 266 c. 7 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. in deroga al decreto ministeriale 161/2012, sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui agli all'art. 184 bis del decreto legislativo 151/06) così come previsto dall'art. 41 bis legge 98/2013.

In via e per quanto possibile generale, si dovrà privilegiare l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; al riguardo si fa riferimento all'insieme di quelle tecniche che, praticate per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di consolidamento, prevedono l'utilizzo di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili).

Gli interventi di ingegneria naturalistica vanno visti nel quadro della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua che deve comprendere non solo interventi antierosivi con le specie vegetali vive, ma anche azioni volte al massimo della diversità morfologica nel tracciato o nella sezione dell'alveo, per offrire nicchie specializzate alle comunità ittiche e bentoniche. Va quindi valutata la possibilità di realizzare – per quanto compatibile con il progetto in oggetto:

- modifiche morfologiche al corso d'acqua, diminuendo la monotonia dei tratti canalizzati, recuperando ove possibile, vecchi meandri, ampliando le sezioni in area golenale o creando delle casse di espansione arginate, con evidente beneficio idraulico complessivo;
- interventi di sola rinaturalizzazione a lato dei corsi d'acqua (creazione di biotopi umidi, etc.) anche in tratti senza necessità di interventi idraulici:
- provvedimenti di uso faunistico quali: rampe a blocchi, scale di risalita per pesci, tane, stagni per la riproduzione degli anfibi, etc.

Gli interventi sull'asta fluviale vanno quindi concepiti secondo il principio che la diversità morfologica si traduce in biodiversità, invertendo la tendenza alla riduzione delle aree di pertinenza del corso d'acqua ed alla rettificazione e cementificazione dell'alveo, non considerando la vegetazione igrofila come un ostacolo al rapido deflusso delle acque, ma come una risorsa non solo naturalistica, bensì di interesse idraulico per la protezione flessibile dall'erosione:ciò risulta tanto importante in un'asta fluviale nella quale la portata idrica viene ridotta al solo DMV rispetto alla situazione attuale.

L'analisi delle varie componenti ambientali e delle loro interazioni con le caratteristiche idrauliche dovrà quindi valutare, iniziando da monte ma con particolare attenzione al sito di restituzione, ove porre in atto i seguenti interventi, impiegando i criteri e le tecniche dell'ingegneria naturalistica quali:

- la protezione antierosiva dei versanti in erosione per consentire l'aumento del tempo di corrivazione delle acque e la diminuzione del trasporto solido a valle, delle acque e la diminuzione del trasporto solido a valle:
- interventi tesi a diminuirne l'energia cinetica della restituzione mediante idoneo indirizzamento del flusso idraulico.

Anche se gli Enti preposti hanno già valutato, sicuramente in modo compiuto, l'entità del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V. 700 l/s medio), di cui 350 l/s rilasciati dalla scala di risalita dei pesci ed i restanti rilasciati tramite una paratoia a ventola (modulati nel corso dell'anno: da un minimo di 140 ad un massimo di 560 l/s, secondo la tabella di cui alla pag. 21 della Relazione tecnica- idraulica) - in funzione della conservazione del potere autodepurante e dell'Indice di Funzionalità Fluviale del CIS - in applicazione dell'art. 85, comma 2 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. - vale la pena sottolineare l'incidenza dell'apporto degli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione provenienti dal comune di Corteno Golgi (BS) da parte dal comune di Aprica (SO) per un totale di 18.000 A.E. – senza dimenticare n. 3 sfioratori di piena e 6 terminali di scarico non depurati (950 ab.) recapitati anch'essi nel torrente Ogliolo (dati PGT Corteno Golgi). E' chiara pertanto l'importanza del monitoraggio prevista da decreto di esclusione dalla procedura VIA di cui alla proposta di Parte e del successivo parere ARPA (allegato al piano di monitoraggio presentato dal concessionario). In questa sede, per quanto sopra scritto, tenuto conto del fatto che il torrente Ogliolo/Fiumicello, a monte delle derivazioni di cui trattasi, è già interessato dalla presenza di altre tre derivazioni idroelettriche: due in comune di Corteno Golgi ed una in comune di Edolo, si ritiene comunque – senza pretesa di giudizio delle scelte insindacabili in capo alla Provincia - di fondamentale importanza proporre ad A.C. di valutare l'inserimento nel piano di monitoraggio periodico per la definizione puntuale dello stato ecologico del CIS - anche la ricerca di parametri chimico fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico (indice Livello di inquinamento da Macrodescrittori, di seguito L.I.M.). Il L.I.M. è ricavato dalla somma dei punteggi concernenti 7 macrodescrittori (Saturazione di O₂, BOD5, COD, NH₄, NO₃, Fosforo totale ed Escherechia coli/Coliformi totali), calcolati considerando il 75° percentile dei risultati ottenuti nella fase di monitoraggio per ciascuno dei parametri stessi, secondo le modalità di cui alla Tab. 7 dell'allegato 1 all'ex decreto legislativo 151/99.

Sarà di competenza della U.O. idrografia di ARPA Milano emettere specifica valutazione, da approfondire in sede istruttoria, in merito alle metodiche /attrezzature/strumentazioni in grado di assicurare, misurare, registrare le portate derivate/rilasciate del Deflusso Minimo Vitale.

E' opportuno qui rammentare che, qualora nel corso dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione, oppure nel corso della normale operatività/gestione dell'opera, fossero posti in essere comportamenti che dovessero causare danno ambientale, la normativa (decreto legislativo 152/06 e s.m.i, Allegato 3 alla parte Terza), oltre che l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali (art. 257 decreto legislativo 152/06 e s.m.i.), impone l'esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale, indicando i criteri per scegliere le azioni di riparazione del danno stesso, nonché l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sopportabili. Il decreto introduce anche due importanti strumenti di valutazione tecnica e di risoluzione del danno ambientale:

- l'analisi di rischio per la salute umana
- l'analisi delle risorse naturali e dei servizi persi a causa del danno, adottando metodi di equivalenza in modo da definire le misure di riparazione complementari e compensative.

Per effettuare questa seconda analisi, oltre a comprendere la distribuzione degli inquinanti, è necessario valutare anche;

- o l'impatto generato sull'ambiente naturale tramite misure dirette di parametri ecologici,
- o le capacità di recupero naturali dell'ambiente;
- o la quantificazione delle risorse e dei servizi persi (servizi dell'ecosistema) per definire la loro compensazione con servizi equivalenti.

In detto parere dell'ARPA è pure rappresentato che la suddetta valutazione tecnica costituisce contributo istruttorio che non può essere soggetto di modifiche sostanziali in sede di concertazione: eventuali fatti nuovi che richiedano ulteriori approfondimenti o modifiche della posizione dell'Agenzia saranno assunti in sede di Conferenza e successivamente potranno essere oggetto di diversi atti dell'Ufficio.

L'Agenzia, supporto tecnico agli Enti in fase di istruttoria, non risulta soggetto su cui gravano gli oneri della fase decisoria dell'itinere amministrativo.

Inoltre l'ARPA Dipartimento di Brescia – Distretto Vallecamonica, in relazione alla documentazione integrativa prodotta dalla Società proponente, nel confermare la valutazione già inoltrata ha puntualizzato alcune osservazioni, riportate nella nota registrata al protocollo della Provincia al n. 0107579PEC del 08.09.14, e di seguito riproposte.

Si ritiene comunque di rimarcare – alla luce delle nuove informazioni circa la presenza di scarichi di acque reflue urbane del Comune di Edolo confluenti nel CIS Ogliolo – l'incidenza dell'apporto complessivo degli scarichi nel CIS di interesse, come già significato nella valutazione tecnica sopra richiamata che metteva in evidenza la situazione dei soli ambiti noti dei Comuni di Corteno Golgi ed Aprica. Al riguardo ARPA non può che riproporre l'implementazione del Piano di Monitoraggio ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento (decreto legislativo 152/06 e s.m.i., Parte terza) tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per la specifica destinazione dei corpi idrici superficiali.

SEZIONE G

Prescrizioni ricomprese nel nulla osta idraulico

In riferimento al nulla osta idraulico prot. n. AE03.2014.0005288 del 14.08.14 rilasciato dalla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia Struttura Sviluppo del Territorio registrato al protocollo della Provincia n. 0101660 PEC del 18.08.14, si confermano le seguenti prescrizioni:

- le opere dovranno essere del tutto conformi al progetto presentato che è parte integrante della domanda stessa, ed in caso di variante sostanziale dovrà essere richiesta apposita autorizzazione;
- la Società concessionaria dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a propria cura e spese la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua sopra citato;
- per l'attraversamento del torrente Ogliolo con la condotta forzata, così come previsto nella Tavola D.19.a e D19b "Condotta Forzata Sezioni tipo condotta in acciaio" la tubazione dovrà essere opportunamente protetta con idoneo selciatone in pietrame dello spessore superiore a m. 0,50, con sezione a corda molla, con massi non regolari che non dovranno essere intasati in cls per renderli più naturalizzati possibile;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;
- eventuali occupazioni di area demaniale, ad eccezione delle opera di presa ed alle relative opere accessorie, dovranno essere oggetto di concessione;
- siano fatti salvi tutti i diritti dei terzi;
- in nulla osta è espresso esclusivamente sotto il profilo idraulico, fermi restando il rilascio dei pareri ed autorizzazioni degli organi interessati ed il rispetto delle normative statali e regionali in materia urbanistica e di salvaguardia ambientale.

Inoltre la REGIONE LOMBARDIA - Sede Territoriale di Brescia - Struttura Sviluppo del Territorio mediante e-mal in data 17.09.14 ha riconfermato il parere di competenza di cui alla nota prot. n. AE03.2014.0005288 del 14.08.14, con puntualizzazione di ulteriori prescrizioni di seguito riportate;

- in particolare la prescrizione relativa all'attraversamento del torrente Ogliolo con la condotta forzata, si precisa che dovrà essere opportunamente protetta con idoneo selciatone in pietrame dello spessore superiore a m 0,50, con sezione a corda molla, con massi non regolari che non dovranno essere intasati in cls per renderli più naturalizzati possibile; al riguardo è richiesto che sia prodotta una planimetria quotata ed una sezione della condotta forzata in corrispondenza di tale attraversamento che attesti la rispondenza del progetto alla prescrizione alla predetta prescrizione; in merito il Tecnico progettista della società EDB Srl, con nota del 20.11.14 cointestata alla Provincia di Brescia ed alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia, registrata al protocollo della Provincia n. 143797/PEC del 21.11.14, ha inoltrato la documentazione integrativa, relativa all'attraversamento della condotta forzata del torrente Ogliolo, richiesta dalla stessa Regione nelle nota AE03.2014.0005896 del 17.09.14;
- relativamente agli sfioratori previsti nella parte terminale del canale di scarico (con funzione di restituzione dell'acqua derivata e tubinata) al fiume Oglio (tav. E14 Rev. 3) si precisa che tali sfioratori, dovranno avere un sviluppo planimetrico nella direzione della corrente;

SEZIONE H

Prescrizioni relative all'autorizzazione paesaggistica

- 1. In merito al parere protocollo n. 13251 del 22.08.14 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova, registrato al protocollo della Provincia n. 0103753 del 26.08.14, si conferma la prescrizione in esso riportata e di seguito specificata:
 - la Società concessionaria è tenuta a mitigare l'impatto visivo dei manufatti previsti nel progetto, con particolare attenzione all'edificio della centrale, mediante cespugli a macchia irregolare, evitando filari regolari di piccoli alberi, poco congrui con la vegetazione boschiva presente e che non riescono a ridurre la percezione dell'altezza totale del fabbricato.
- 2. L'assenso paesistico dell'Ufficio Vincoli Ambientali e Pianificazione della Provincia di Brescia trasmesso con nota del 25.11.14 (fascicolo paesistico n. 2014/2223), è vincolato alle prescrizioni esplicitate nella valutazione tecnica (art. 146 comma 7 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) di seguito riportate:
 - a) durante la conduzione dei lavori dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare l'eliminazione o il danneggiamento della vegetazione oltre gli ingombri strettamente necessari;
 - a) tutto il materiale eccedente il riutilizzo in loco per i reinterri, rinfianchi nonché per i recuperi ambientali, dovrà essere allontanato o riutilizzato ai sensi della normativa vigente;
 - b) per quanto attiene alle operazioni di taglio dovranno essere rispettate le Norme Forestali Regionali di cui al R.R. 5/2007;
 - c) le scogliere dovranno essere realizzate con massi ciclopici reperiti in sito, con divieto di impiego di materiale lapideo con tonalità chiara e recante superfici piane da taglio;
 - d) le scogliere, ove possibile, dovranno essere rinverdite con la messa a dimora di talee di Salix purpurea (Salice rosso) e con Salix triandra (salice da ceste), in uguali proporzioni previo riempimento nelle fessure tra i massi di buon terreno vegetale; l'impianto deve essere eseguito quando la vegetazione è in stato di quiescenza (da fine novembre a fine febbraio);
 - e) tutti i manufatti e/o le opere d'ingegneria idraulica, per le parti a vista, dovranno essere rivestite con impiego di pietra locale; i manufatti di contenimento in cls, qualora non dotati di idoneo rivestimento, dovranno essere trattati con pigmenti di colore delle terre;
 - f) le opere in metallo per le parti a vista dovranno avere colorazione tinta RAL 6014;
 - g) il rivestimento in pietrame locale della centrale di produzione dovrà essere realizzato con fughe ridotte e arretrate, con l'impiego di malta di calce naturale;
 - h) lungo la sponda antistante alla centrale idroelettrica dovrà essere potenziata la vegetazione ripariale con la messia a dimora di alberi ed arbusti delle seguenti specie:
 - Acero di monte (Acer pseudoplatanus) in zolla con circonf. fusto 10-12 cm;
 - Frassino (Fraxinus excelsior) in zolla con circonf. fusto 10-12 cm;
 - Nocciolo (Corylus avellana) in vaso h 1,50 1,75 m;
 - Ligustro (Ligustrum vulgare) in vaso h 1,30 1,50 m;
 - sesto di impianto: Acero Nocciolo Frassino Ligustro (distanza sulla linea di 2 mt tra ogni elemento):
 - i) nei pressi della vasca di carico seminterrata dovranno essere messi a dimora, in ordine sparso, elementi arbustivi di Nocciolo e Ligustro con le caratteristiche di cui al punto precedente;
 - j) ferma restando la loro tipologia e le modalità di realizzazione, la disposizione delle previste opere potrà subire variazioni ed adeguamenti volti al miglioramento degli interventi stessi in funzione dell'eventuale effettivo stato dei luoghi riscontrati e delle esigenze di stabilizzazione dei luoghi rilevabili solo in sede esecutiva;
 - k) eventuali ulteriori e modeste opere non rappresentate in progetto e che dovessero rendersi necessarie in sede di esecuzione dei lavori al fine di stabilizzare e recuperare le scarpate di nuova formazione si

intendono autorizzate sotto il profilo paesaggistico solo qualora rientranti nella tipologia delle opere di ingegneria naturalistica eseguite con materiale vegetale (vivo o morto) o pietra naturale di cui ai vigenti criteri regionali in materia paesaggistica (d.G.R. n. 9/2727 del 22/12/2011 e d.G.R. n. 6/48740 del 29/02/2000- "Quaderno opere tipo d'ingegneria naturalistica").

- qualora si rendesse necessario eseguire opere poste a protezione dei manufatti in progetto si intendono autorizzate, sotto il profilo paesaggistico, solo staccionate in legno da realizzare secondo la tradizione locale:
- m)tutte le aree manomesse temporaneamente ai fini cantieristici dovranno essere ripristinate attraverso il rimodellamento secondo forme naturali, la semina e la ricostituzione del soprassuolo arboreo ed arbustivo preesistente;
- n) le scarpate di nuova formazione dovranno essere raccordate stabilmente e senza soluzione di continuità con il pendio naturale al fine di garantire il corretto inserimento dell'opera nell'area boscata e la pronta ricostituzione del soprassuolo vegetale evitando, in particolare, lo scarico di terra, inerti, materiale lapideo, lungo il pendio di valle;
- o) l'attività di reintroduzione della vegetazione prevista in progetto dovrà avvenire conformemente alla "Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia" approvata con d.G.R.L n. 6/29567 del 01/07/1997 e secondo le indicazioni della direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con d.G.R.L. n. 6/48740 del 28/02/2000, in numero sufficiente a garantire un'ottima copertura delle superfici;
- p) tutti i lavori di sbancamento e/o di riporto dovranno prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle superfici naturali, con opere di rinaturalizzazione mediante inerbimento e piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono; l'intervento di recupero dovrà essere più volte ripetuto fino alla ricostruzione del cotico erboso e fino al completo attecchimento degli elementi arborei ed arbustivi reintrodotti;
- q) i lavori di cui sopra unitamente all'iniziale intervento di imboschimento e forestazione dovranno essere seguiti da idonea direzione lavori (dott. Agronomi Forestali);
- r) che il certificato di collaudo di cui al disciplinare di concessione sia comprensivo anche della verifica della corretta realizzazione delle opere di mitigazione ambientale previste a progetto relative a modalità di finitura agli impianti ed alle opere civili, rimodellamenti morfologici, ecc... Per quanto riguarda inerbimenti ed impianti vegetazionali dovranno essere oggetto di specifico collaudo da effettuarsi entro un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ad opera di professionista abilitato (dott. Agronomi-Forestali o equipollenti).

L'eventuale utilizzo di materiale per riporti proveniente dall'esterno del cantiere, dovrà avvenire conformemente alle norme vigenti in materia.

SEZIONE I

<u>Prescrizioni relative all'autorizzazione ai sensi dell'art. 43 e 44 della legge regionale 31/2008 (trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico) e dell'art. 80 della legge regionale 12/05 e s.m. e i. (autorizzazione paesaggistica per la trasformazione del bosco).</u>

In riferimento al parere favorevole rilasciato dalla Comunità Montana di Valle Camonica con nota prot. 0009142/VII.05 del 17.09.14, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. 31/08 (Trasformazione di bosco e Vincolo Idrogeologico) e dell'art. 80 della L.R. 12/05 e s.m. e i. (autorizzazione paesaggistica per trasformazione del bosco), di seguito si riportano le prescrizioni in esso esplicitate:

- 1. tutte le aree boscate soggette a trasformazione temporanea dovranno essere oggetto di rinaturalizzazione mediante impianto di specie arboree ed arbustive autoctone;
- 2. il primo tratto della condotta in dx idraulica del torrente Ogliolo dovrà essere posata a monte del percorso vita, evitando di interessare la cortina alberata esistente tra il percorso vita e il corso d'acqua (sez. 7 sez. 15);
- 3. tutti gli impluvi intersecati dovranno essere correttamente regimati;
- 4. la centrale di produzione e le aree pertinenziali dovranno essere messe in sicurezza dalla caduta di materiale lapideo proveniente dal versante retrostante anche mediante realizzazione di opere di difesa e consolidamento:
- 5. le scarpate di nuova formazione e i riporti dovranno essere inerbiti con specie autoctone; gli interventi dovranno essere ripetuti fino all'attecchimento della vegetazione.

In detto parere è inoltre precisato che:

- 1. il parere concerne unicamente le aree interessate da trasformazione di bosco individuate nell'elaborato "Relazione Forestale" redatto dal dott. For. Matteo Pozzi nonchè le opere da realizzarsi in destra idraulica del torrente Ogliolo, poiché le rimanenti aree risultano esterne ad ambiti vincolati di competenza di questo Ente;
- 2. la Società EDB Srl ha provveduto in data 15/09/2014 a versare la somma di € 9.473,90 (novemilaquattrocentosettantatre/90) alla Comunità Montana di Vallecamonica quale monetizzazione degli oneri compensativi ex DGR 675/05 e s.m. e i. per la trasformazione di bosco;
- 3. entro il 31/12/2014 la società proponente dovrà presentare a questo Ente polizza fidejussoria per un importo garantito di € 50.000,00 (cinquantamila/00) a garanzia della corretta esecuzione degli interventi, la quale verrà svincolata in seguito ad accertamento della ricostituzione del bosco sulle aree forestali soggette a trasformazione temporanea, nonché della corretta esecuzione dei lavori e dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate.

SEZIONE L

Ulteriori prescrizioni dell'Ufficio Usi Acque della Provincia

- 1. il limitatore di portata massima ubicato tra la vasca dissabbiatrice e la vasca di carico deve avere sezione non a lama sottile, ma deve essere di pari sezione del muro in c.a. con profilo idoneo per il deflusso dell'acqua come rappresentato nel progetto aggiornato tavola c.11 rev. 2 di cui al protocollo della Provincia n. 00110286 del 12.09.14;
- 2. il tracciato della condotta forzata approvato da realizzare è la soluzione indentificata con il colore azzurro nella tavola progetto n. L6 Rev.1, (dettagli tavole D.09, D10, D11,D12,D13,D14 rev. 3 agosto 2014) di cui al protocollo della Provincia n. 00110286 del 12.09.14;
- 3. il tracciato del canale di restituzione o scarico dell'acqua turbinata al fiume Oglio, approvato da realizzare è la soluzione indentificata nella tavola progetto tav. E14 Rev. 3 e n. tav. L6 Rev.1 (colore verde), di cui al protocollo della Provincia n. 00110286 del 12.09.14; al riguardo, relativamente agli sfioratori previsti nella parte terminale del canale di scarico (con funzione di restituzione frazionata dell'acqua turbinta), si precisa che tali sfioratori, dovranno avere un sviluppo planimetrico nella direzione della corrente del fiume;
- 4. in adiacenza all'opera di presa si prescrive l'installazione di un idoneo monitor per la visualizzazione al pubblico on line il valore della portata rilasciata a titolo di deflusso minimo vitale, il quale deve evidenziare:
 - la portata di DMV rilasciata dalla scala di risalita dei pesci e dalla paratoia a ventola;
 - le modolità di rilascio del DMV come indicato nella tabella riportata dall'art. 6, comma 2 del disciplinare di concessione del 27.11.12:
 - si fa altresì salvo, che la suddetta visualizzazione sia resa disponibile presso la sede Comune di Edolo o altro luogo pubblico, qualora lo stesso Comune lo richieda alla Società concessionaria;
- 5. in merito alle terre e rocce di scavo si rimarca che devono essere rispettata normativa vigente di riferimento, secondo le indicazioni e le prescrizioni puntualizzate in premessa e nella valutazione tecnica dell'ARPA Distretto di Darfo e riportata alla sezione F; sempre in riferimento al terre e rocce ed al materiale di risulta, che dovrà essere allontanato dall'area di cantiere e destinato ad idonea destinazione in funzione della tipologia e classificazione, dovrà essere eseguito con mezzi d'opera, il cui transito deve essere coordinato/concordato preventivamente con il Comune di Edolo;
- 6. la Società EDB Srl è tenuta a presentare al Comune di Edolo e per conoscenza all'Autorità concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori un idoneo elaborato esecutivo aggiornato inerente la perimetrazione e la logistica del cantiere, da concordarsi con lo stesso Comune; in particolare detto elaborato deve rappresentare lo stato permanente della viabilità pubblica e privata per il transito e l'accesso ai fabbricati, ai terreni ed alle rispettive pertinenze delle zone adiacenti o prossime all'attività di cantiere; in particolare la viabilità ai mezzi del soccorso sanitario, antincendio, protezione civile e forze dell'ordine, non deve essere compromessa o rallentata a causa dell'attività di cantiere;
- 7. il piano di monitoraggio delle acque da eseguirsi ante operam e post operam deve essere implementato ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento secondo i disposti del decreto legislativo 152/06, Parte terza e s.m.i. e le sopra citate indicazioni dell'ARPA, tenendo conto che devono essere colti gli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per la specifica destinazione dei corpi idrici superficiali; tale implemtazione deve essere concordata e validata della ARPA Dip. di Brescia Distretto di Darfo B.T.;
- 8. il progetto esecutivo per l'adeguamento/rifacimento del collettamento fognario con la relativa dismissione del recapito dei reflui fognari non depurati nel torrente Ogliolo o Fiumicello attivi nel tratto sotteso alla derivazione in oggetto ed inerenti la rete fognaria esistente comunale deve essere concordato, approvato ed autorizzato per tutti gli aspetti di competenza in capo al Comune di Edolo; pertanto tale intervento non si

intende autorizzato con il presente provvedimento, per il quale la società EDB Srl è tenuta ad acquisire tutte le autorizzazioni del caso preventivamente all'inizio dei lavori, ivi compreso la correlata organizzazione del cantiere e delle relative fasi di esecuzione;

in relazione al progetto esecutivo per l'adeguamento/rifacimento del collettamento fognario, si prescrive che la soluzione esecutiva deve prevedere:

- a. lo scarico identificato con il n. 18, autorizzato come sfioratore di piena, funziona impropriamente come terminale di acque reflue urbane non dotato di trattamento appropriato, quindi si deve procedere a ripristinare la funzione originaria;
- b. sulla condotta della rete fognaria n. 7, a seguito del collettamento del carico organico dello scarico dello sfioratore/terminale n. 18 e dello scarico terminale n. 6, dovrà essere effettuata una verifica idraulica atto al controllo del corretto dimensionamento, idoneo alla gestione di eventi meteorici prolungati e/o intensi, rammentando che gli sfioratori di piena n. 18 e n. 4 dovranno essere dimensionati per il recapito in area sensibile (fiume Oglio), con soglia di sfioro oltre i 1.000 litri abitante equivalente al giorno;
- c. di verificare l'effettiva necessità di dover attivare un nuovo sfioratore di piena, in sostituzione del terminale n. 6, sul tratto di condotto fognaria compresa tra gli sfioratori esistenti n. 18 e n. 4;
- d. a seguito del collettamento alla rete n. 7 del nuovo carico organico derivante dallo scarico n. 6, deve essere trasmessa all'Ufficio Acqua della Provincia, competente in materia di scarichi in corpi idrici superficiali, una idonea documentazione tecnica in merito alle verifiche effettuate sullo sfioratore di piena n. 4, per adeguare la soglia di sfioro al nuovo carico organico;
- e. a seguito della realizzazione del nuovo sistema di collettamento (con eventuale nuova stazione di sollevamento), il Comune di Edolo deve trasmettere all'Ufficio Acqua della Provincia, idonea documentazione e relativi atti in merito allo stato delle opere attuate, inerente il nuovo sistema fognario comunale;
- 9. in relazione a quanto richiesto dal Comune di Edolo con nota del 20.11.14, registrata al protocollo della Provincia al n. 143751/PEC del 20.11.14, riportata in premessa (punto e.3. del presente atto), si prescrive comunque che anticipatamente alla comunicazione di inizio dei lavori agli Enti, la Ditta EDB Srl presenti al Comune di Edolo gli elaborati di seguito specificati in riferimento ai quali, il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Edolo a mezzo comunicazione e-mail del 12.12.14, registrata al protocollo della Provincia n. 0152389 del 12.12.14, ha confermato che in data 10.12.2014 è stata assunta al protocollo del comunale con n. 11446 la comunicazione con allegati da parte dello Studio Salvetti, in rappresentanza della ditta EDB Srl, specificando che al momento non si è ancora provveduto alla visione degli allegati;
 - il progetto esecutivo relativo all'eliminazione degli scarichi fognari, che consideri l'adeguamento del collettore fognario esistente sino allo scarico n. 7, alla luce dell'inevitabile incremento del refluo che il collettore subirà a seguito del convogliamento degli scarichi n. 6 e n. 18, nonché analizzi il corretto dimensionamento dello sfioratore n. 4; il progetto dovrà essere condiviso con il Comune di Edolo ed autorizzato dagli Enti preposti;
 - la certificazione circa il sovraccarico a cui il collettore in vetro-resina potrà essere sottoposto, in particolare in prossimità dell'attraversamento stradale in Via G. Sora;
 - la planimetria d'insieme inerente le aree di cantiere interferenti con l'esistente percorso vita e le scogliere del torrente Ogliolo, ciò anche al fine di una corretta quantificazione della polizza fideiussoria a garanzia del pubblico interesse comunale.

SEZIONE M

<u>Prescrizioni inerenti il titolo edilizio di cui al decreto Presidente Repubblica 380/2001 e s.m.i. di competenza comunale</u>

Il titolo edilizio è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e i poteri attribuiti ad altri organi per l'esecuzione del lavoro sopra specificato, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953 n.189, dei regolamenti comunali edilizio e di igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti.

1) adempimenti preliminari del concessionario:

- a) comunicare all'Ufficio comunale, nonché agli Enti previsti in detto atto, la data di inizio, i nominativi del costruttore e del Direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
- b) ai sensi dell'art.3 comma 8 del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'art.86 comma 10 del decreto legislativo n. 276 del 10/9/2003, come modificato dall'art. 20 comma 2 del D. Lgs. 251 del 6/10/2004 prima dell'inizio lavori devono essere presentati:
 - una dichiarazione dell'Impresa esecutrice dei lavori con l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
 - un certificato di regolarità contributiva della stessa impresa, rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; si rende noto che in assenza della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (che non può essere sostituito da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) il titolo edilizio non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerarsi abusivi;
- 2) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati di tali opere;
- 3) gli assiti al paragrafo 2 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenere accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale; questa lanterna deve essere collocata in modo, e avere dimensioni tali, da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è collocata;
- 4) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere apposta, visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
 - a) numero dell'autorizzazione unica;
 - b) destinazione della costruzione;
 - c) ditta proprietaria;
 - d) nominativo dell'impresa/e costruttrice/i;
 - e) nominativo del Tecnico progettista e del Direttore dei lavori;
 - f) estremi dell'autorizzazione unica rilasciato dall'Autorità competente (numero e data);
- 5) dovranno essere osservate le norme per la sicurezza degli impianti di cui alla legge 5/3/1990 n. 46 e produrre la relativa certificazione alla richiesta di abitabilità o agibilità;
- 6) dovranno essere osservate le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento di cui al D.M. 29/11/1987;
- 7) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica.